

CODICE DI COMPORTAMENTO DELLE IMPRESE DI COSTRUZIONE

AGGIORNAMENTO 2026

DELLA REVISIONE 2022

Include tutte modifiche legislative
apportate al DLgs 231/2001
dal 1 aprile 2022 al 31 dicembre 2025

ANCE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI

costituiscono un documento di riferimento per la predisposizione o l'adeguamento del Modello di Organizzazione e Gestione - MOG della singola impresa associata.

SOMMARIO

A. PREMESSA.....	3
B. MODIFICHE LEGISLATIVE AL DLGS 231/2001	4
B.1 DLgs n. 19 del 2 marzo 2023 - Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.....	4
B.2 DLgs n. 24 del 24 aprile 2023 - Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.....	7
B.3 Legge 14 luglio 2023, n. 93 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica.	18
B.4 Legge 9 ottobre 2023, n. 137 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione	21
B.5 Legge n. 206/2023 - Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy	27
B.6 Legge n. 6/2024 - Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del Codice Penale	28
B.7 Decreto Legge 19/2024 - Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).....	30
B.8 DLgs 19 marzo 2024, n. 31 - Disposizioni integrative e correttive del Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della Legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.....	32
B.9 Legge 28 giugno 2024, n. 90 - Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici	34
B.10 Legge 8 agosto 2024, n. 112 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 4 luglio 2024, n. 92, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia.....	41
B.11 Legge 9 agosto 2024, n. 114 - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare.	43
B.12 DLgs 5 settembre 2024, n. 129 – Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937. (24G00147)	45
B.13 DLgs 26 settembre 2024, n. 141 - Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi.....	48
B.14 Legge 14 novembre 2024, n. 166 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.	59
B.15 Legge 9 dicembre 2024, n. 187 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali.	63
B.16 Legge 9 giugno 2025, n. 80 – Conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento	65
B.17 Legge 6 giugno 2025, n. 82 – Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali	66
B.18 Decreto Legislativo 12 giugno 2025, n. 81 – Disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie	69
Decreto Legge 8 agosto 2025 , n. 116 - Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi -, convertito con modifiche dalla Legge 3 ottobre 2025, n. 147	71

B.19	Legge 23 settembre 2025 , n. 132 - Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale.	85
B.20	Decreto Legislativo 30 dicembre 2025, n. 211 - "Attuazione della Direttiva 2024/1226/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673".	89
C.	ALTRE MODIFICHE LEGISLATIVE	94
C.1	DLgs 18 settembre 2024, n. 132 - Regolamento relativo all'individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.	94
C.2	Legge 132 del 23 settembre 2025. "Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale"	97
D.	PROGETTO SQUADRA 231: AGGIORNAMENTI	99
D.1	SQuadra 231	99
D.2	SQuadra 231 e l'OdV	100
D.3	SQuadra - Segnalazioni	101

A. PREMESSA

Nel **2003** ANCE ha predisposto e sottoposto al Ministero della Giustizia la prima edizione del Codice di Comportamento delle Imprese di Costruzione ai sensi dell'art. 6, comma 3, del DLgs 8 giugno 2001, n. 231.

La continua evoluzione della legislazione di riferimento, con l'aumento del numero e della tipologia dei reati presupposto, e della giurisprudenza in tema di responsabilità amministrativa ha reso necessari successivi interventi sul Codice di Comportamento ANCE.

Revisioni del Codice ci sono state nel 2008, nel 2013 e nel 2022.

La **revisione 2022** è divenuta efficace il 1° aprile 2022 sulla base della comunicazione del Ministero della Giustizia Dipartimento per gli affari di Giustizia - Direzione Generale degli Affari Interni del 4 aprile 2022.

Attualmente si è ritenuto che il quadro di riferimento complessivo della revisione generale effettuata nel 2022 conservasse ancora piena validità e che ci si potesse limitare ad analizzare le modifiche legislative apportate al DLgs 231/2001 dopo tale data, per valutare il rischio specifico correlato ai nuovi reati presupposto e per proporre nuovi protocolli di prevenzione ed informazione quando necessario.

Si è quindi predisposto il presente **aggiornamento 2026**¹, da utilizzare insieme alla revisione 2022 del Codice di Comportamento a suo tempo valutata idonea ed adeguata dal Ministero della Giustizia, e si è parallelamente provveduto ad integrare anche il software SQuadra 231, che pertanto risulta pienamente allineato anche ai contenuti del nuovo aggiornamento.

¹ La revisione 2022 del Codice di Comportamento è stata affidata dall'ANCE, attraverso la società Il Tiglio, agli stessi professionisti che avevano curato sia la revisione 2013 che i successivi aggiornamenti della stessa (Ing. Dino Bogazzi, ing. Giuliano Marullo, dott. Alberto Rivieri e avv. prof. Massimo Ceresa Gastaldo con il suo studio). La revisione finale del lavoro è stata effettuata dai competenti Uffici ANCE. Il software SQuadra 231, applicativo del Codice di Comportamento, è stato aggiornato dalla società Il Tiglio, sotto la direzione dell'Ing. Giuliano Marullo. Anche il presente aggiornamento 2026 è stato predisposto, su incarico Ance, dalla società Il Tiglio.

B. MODIFICHE LEGISLATIVE AL DLGS 231/2001

B.1 Dlgs n. 19 del 2 marzo 2023 - Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.

B.1.1 LE MODIFICHE AL DLGS 231/2001

DLgs 19/2023 Art. 3 Art. 55 - Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

1. All'articolo 25-ter, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'alinea, dopo le parole «dal codice civile», sono inserite le seguenti: «o da altre leggi speciali»;
- b) alla lettera s-bis), il segno di interpunzione «.» è sostituito con il seguente: «;»;
- c) dopo la lettera s-bis) è inserita la seguente: «s-ter) per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote.».

B.1.2 IL NUOVO REATO PRESUPPOSTO

DLgs 19/2023 Art 54 - False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare

1. Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale.

Per una migliore comprensione del delitto di cui all'articolo 54 del DLgs 129/2023 si riporta, di seguito, anche il testo dell'art. 29 del medesimo decreto relativo al Certificato preliminare.

DLgs 19/2023 Art 29 - Certificato preliminare

Su richiesta della società italiana partecipante alla fusione transfrontaliera, il notaio rilascia il certificato preliminare attestante il regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione.

2. Alla richiesta sono allegati:

- a) il progetto di fusione transfrontaliera;
- b) la delibera dell'assemblea di approvazione del progetto;
- c) le relazioni degli amministratori e degli esperti indipendenti, salvo che i soci vi abbiano rinunciato nei casi consentiti dalla legge, e, se pervenuto, il parere dei rappresentanti dei lavoratori;
- d) le osservazioni di soci, lavoratori e creditori, se pervenute;
- e) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dalle società partecipanti alla fusione, attestante che, nei casi previsti dalla legge, la procedura di negoziazione è iniziata;
- f) quando dalla fusione transfrontaliera risulta una società soggetta alla legge di altro Stato, le certificazioni relative ai debiti previsti dall'articolo 30, in quanto applicabile, rilasciate non oltre novanta giorni prima della richiesta, e il consenso della società ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e

del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per l'acquisizione delle informazioni di cui all'articolo 5, comma 3;

g) la dichiarazione che le informazioni inserite nel progetto ai sensi dell'articolo 19, comma 2, e quelle risultanti dalle certificazioni previste dalla lettera f) non hanno subito modifiche o il relativo aggiornamento alla data di presentazione della richiesta;

h) la prova della costituzione delle garanzie o del pagamento dei debiti risultanti dalle certificazioni di cui alla lettera f);

i) le informazioni rilevanti, ai fini della fusione, che riguardano società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

3. Ai fini del rilascio del certificato preliminare, sulla base della documentazione, delle informazioni e delle dichiarazioni a sua disposizione, il notaio verifica:

a) l'avvenuta iscrizione presso il registro delle imprese della delibera di fusione transfrontaliera;

b) il decorso del termine per l'opposizione dei creditori oppure la realizzazione dei presupposti che consentono l'attuazione della fusione prima del decorso del termine, oppure, in caso di opposizione dei creditori, che il tribunale abbia provveduto ai sensi dell'articolo 2445, quarto comma, del codice civile;

c) se pertinente, che il progetto di fusione contenga le informazioni previste dall'articolo 19, comma 1, lettera e), e che sia stata resa la dichiarazione di cui al comma 2, lettera e), del presente articolo;

d) quando l'assemblea ha subordinato, ai sensi dell'articolo 24, comma 4, l'efficacia della delibera di approvazione del progetto comune di fusione transfrontaliera all'approvazione delle modalità di partecipazione dei lavoratori, che queste sono state da essa approvate;

e) l'assolvimento degli obblighi previsti dall'articolo 30, ove applicabile;

f) l'assenza, in base alle informazioni e ai documenti ricevuti o acquisiti, di condizioni ostative all'attuazione della fusione transfrontaliera relative alla società richiedente;

g) che, in base alle informazioni e ai documenti ricevuti o acquisiti, la fusione non sia effettuata per scopi manifestamente abusivi o fraudolenti, dai quali consegue la violazione o l'elusione di una norma imperativa del diritto dell'Unione o della legge italiana, e che non sia finalizzata alla commissione di reati secondo la legge italiana.

4. Il certificato preliminare è rilasciato dal notaio senza indugio e salve ragioni di eccezionale complessità, specificamente motivate, non oltre trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa.

5. Se il notaio ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla legge o non osservate formalità necessarie per la realizzazione della fusione, comunica senza indugio agli amministratori della società richiedente i motivi ostativi al rilascio del certificato e assegna alla società un termine per sanare tali mancanze, se ritiene che le stesse possano essere sanate. In ogni caso, entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione, la società può presentare per iscritto le proprie osservazioni. Se non è possibile sanare tali mancanze o la società non provvede nel termine concesso, o in quello eventualmente prorogato per gravi motivi, o rinuncia ad avvalersi del termine, il notaio comunica agli amministratori della società il rifiuto di rilascio del certificato preliminare, indicandone i motivi anche rispetto alle osservazioni ricevute.

6. Nei trenta giorni successivi alla comunicazione del rifiuto di cui al comma 5 o alla decorrenza del termine di cui al comma 4 senza che il notaio abbia rilasciato il certificato preliminare, gli amministratori possono domandare il rilascio del certificato mediante ricorso, a norma degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, al tribunale del luogo ove la società partecipante ha sede. Per le società di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, è competente la sezione specializzata in materia di impresa del tribunale individuato a norma dell'articolo 4, comma 1, dello stesso decreto.

7. Il tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni richieste dalla legge e sentito il pubblico ministero, rilascia con decreto il certificato preliminare. Se ritiene non adempiute le formalità previste dalla legge o non osservate formalità necessarie per la realizzazione della fusione, il tribunale procede ai sensi del comma 5, primo periodo.

8. Il certificato preliminare rilasciato ai sensi del comma 4 o del comma 7 è depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese, a cura dell'organo amministrativo della società, e reso disponibile tramite il BRIS. Fatte salve altre possibili modalità di trasmissione, l'autorità competente di cui all'articolo 33, comma 4, acquisisce senza oneri dal registro delle imprese, tramite il BRIS, il certificato preliminare.

9. Il rifiuto del rilascio del certificato preliminare ai sensi del comma 5 e il dispositivo del provvedimento di rigetto del ricorso proposto ai sensi del comma 6 sono iscritti senza indugio a cura dell'organo amministrativo della società nel registro delle imprese.

B.1.3 *ANALISI DEI RISCHI*

Il nuovo reato presupposto riguarda una fattispecie molto specifica - rilascio del Certificato preliminare attestante l'adempimento degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione di una fusione transfrontaliera – che rappresenta un rischio non applicabile alle imprese di costruzioni standard.

B.1.4 *PROTOCOLLI DI PREVENZIONE SPECIFICI*

Nessun protocollo di prevenzione specifico appare necessario.

B.2 DLgs n. 24 del 24 aprile 2023 - Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

B.2.1 LE MODIFICHE AL DLGS 231/2001

DLgs 24/2023 Art. 23 – Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) (...)

b) l'articolo 6, commi 2-ter e 2-quater, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

DLgs 24/2023 Art. 24 – Disposizioni transitorie e di coordinamento

1. Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a decorrere dal 15 luglio 2023. Alle segnalazioni o alle denunce all'autorità giudiziaria o contabile effettuate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché a quelle effettuate fino al 14 luglio 2023, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo n.165 del 2001, all'articolo 6, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto legislativo n. 231 del 2001 e all'articolo 3 della legge n.179 del 2017.

2. Per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, fino a duecentoquarantanove, l'obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna ai sensi del presente decreto ha effetto a decorrere dal 17 dicembre 2023 e, fino ad allora, continua ad applicarsi l'articolo 6, comma 2-bis, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 231 del 2001, nella formulazione vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. (...)

5. All'articolo 6, del decreto legislativo n. 231 del 2001, il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «2-bis. I modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE)2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e).».

Per una migliore comprensione si riporta, di seguito, il testo dell'articolo 6 del DLgs 231/2001, con riferimento ai commi che hanno subito revisione ai sensi del comma 5 dell'art.24 del DLgs 24/2023.

Testo superato	Testo vigente
2-bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono: a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;	2-bis. I modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e). (**) (**) Il DLgs 10 marzo 2023, n. 24, ha disposto (con l'art. 24, comma

b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante; c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione; d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.	1) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a decorrere dal 15 luglio 2023".
2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo	2-ter. (comma abrogato dal DLgs 10 marzo 2023, n. 24).
2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa».	2-quater. (comma abrogato dal DLgs 10 marzo 2023, n. 24).

B.2.2 LE PRINCIPALI NOVITA' INTRODOTTE DAL DLGS 24/2023

Si segnala, anzitutto, che il DLgs 24/2023 non è intervenuto sui reati presupposto, ma sui requisiti che deve possedere il Modello di Organizzazione e Gestione – MOG per essere considerato idoneo ed esimente dalla responsabilità amministrativa.

Ne consegue che la misura di adeguamento del Modello deve essere effettuata sulla Parte Generale del MOG e su quella speciale, unicamente con riferimento al protocollo inerente il sistema disciplinare, come meglio riportato al punto B.2.3.

Il DLgs 24/23 amplia notevolmente gli obblighi e le responsabilità per le imprese relativamente alla gestione delle segnalazioni.

Il Decreto prevede, infatti, che i soggetti che possono effettuare segnalazioni siano, oltre agli apicali ed i sottoposti, anche professionisti, consulenti, volontari, tirocinanti, ex dipendenti o potenziali futuri dipendenti, azionisti e fornitori.

Potranno essere segnalate sia violazioni commesse o in atto, sia violazioni future (previste su elementi concreti) e tentativi di occultamento di violazioni passate.

Le tutele sono estese oltre che per il segnalante anche per l'eventuale facilitatore, persone con legame affettivo o parentela, colleghi ed enti di proprietà del denunciante.

La riservatezza deve essere garantita, oltre che per l'identità del segnalante, anche per il facilitatore, il segnalato, eventuali altri soggetti coinvolti. Deve essere garantita la riservatezza anche del contenuto della segnalazione e la documentazione di corredo.

Nel DLgs. 24/23 è indicata un'ampia tipologia di possibili azioni che possono essere ricomprese fra le ritorsioni ed in particolare:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

A fronte dell'ampia casistica di azioni ritenute ritorsive la persona deve solo dimostrare di aver effettuato una segnalazione e di aver subito un danno. **Salvo prova contraria, il danno si presume derivato dalla segnalazione.**

Canali esterni e divulgazione

Chi desidera segnalare deve utilizzare i canali interni ma, per aziende con più di 50 dipendenti, può ricorrere ai canali istituiti presso ANAC se, al momento della sua presentazione:

- il canale interno pur essendo obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal decreto con riferimento ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni interne che devono essere in grado di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e degli altri soggetti tutelati;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito da parte della persona o dell'ufficio designati;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

È possibile anche effettuare una divulgazione pubblica beneficiando della protezione prevista dal DLgs. 24/23 se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro nei termini previsti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;

- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Il possibile ricorso a canali esterni espone l'azienda a gravi rischi anche solo di immagine è quindi opportuno che le aziende si dotino di adeguati canali interni e gestiscano correttamente le segnalazioni pervenute fornendo adeguato riscontro.

Canali interni

I canali interni devono garantire che le segnalazioni possano essere effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure in forma orale. Le segnalazioni interne in forma orale sono effettuate attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

Relativamente al trattamento dei dati personali, ai sensi del comma 6 dell'art. 13 del DLgs. 24/23) i titolari "definiscono il proprio modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni interne, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, e disciplinando il rapporto con eventuali fornitori esterni che trattano dati personali per loro conto ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 51 del 2018".

Inversione dell'onere della prova

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati ai sensi del DLgs 24/23 nei confronti delle persone, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. **L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere.**

Per prevenire l'utilizzo strumentale dei canali è opportuno che, per quanto possibile, tutti i canali permettano la gestione all'interno dell'azienda della segnalazione senza conoscere il nominativo del segnalante.

Anche se per le aziende "standard", alle quali si rivolge il Codice di Comportamento, le disposizioni del Decreto entreranno in vigore dal dicembre 2023 è importante notare che le indicazioni relative al corretto trattamento dei dati contenute nel decreto hanno valenza generale ed hanno già portato a provvedimenti sanzionatori da parte del Garante.

In particolare, come precisato anche dalle Linee Guida ANAC, "La posta elettronica ordinaria e la PEC si ritiene siano strumenti non adeguati a garantire la riservatezza" è quindi opportuno che ogni azienda riveda gli attuali canali in questa ottica.

B.2.3 MODIFICHE DA APPORTARE AL CODICE DI COMPORTAMENTO ANCE, REV. 2022

Il capitolo relativo al Whistleblowing (vedi pag. 185-186 del Codice di Comportamento ANCE, rev. 2022) è sostituito con il seguente².

B. Disposizioni generali

8. Whistleblowing

- 8.1 La «persona segnalante (whistleblower) è la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo. Il whistleblowing è l'attività di regolamentazione delle procedure volte a incentivare e proteggere tali segnalazioni.
- 8.2 Il Decreto 24/2023 ha modificato l'art. 6 del DLgs 231/2001, fornendo precise indicazioni sulla tutela del whistleblower che è uno dei requisiti fondamentali che deve possedere il Modello di Organizzazione e Gestione per essere considerato esimente di responsabilità dell'ente.
- 8.3 L'Impresa ha predisposto una Procedura per la gestione delle segnalazioni al cui interno sono indicati:
- i soggetti legittimati a presentare le segnalazioni [Persone che possono segnalare];
 - i soggetti che godono delle misure di protezione previste dal Decreto [Protezioni];
 - l'ambito oggettivo delle segnalazioni ammesse e di quelle estranee all'ambito applicativo della disciplina whistleblowing, con le differenti conseguenze in termini di procedura di gestione e misure di tutela garantite [Condizioni per la protezione del segnalante e Canali per le segnalazioni];
 - i presupposti per procedere alla segnalazione interna e le relative condizioni di ammissibilità [Analisi delle comunicazioni];
 - il ruolo e i compiti dei soggetti diversi dal gestore della segnalazione, cui è consentito l'accesso alle informazioni e ai dati contenuti nella segnalazione [Gestione delle segnalazioni];
 - la procedura che il soggetto gestore deve seguire per la gestione delle segnalazioni interne, con indicazione delle varie fasi dell'istruttoria e delle tempistiche di riferimento, in linea con quanto previsto dal Decreto [Iter per la gestione delle segnalazioni];
 - la politica adottata per le ipotesi di segnalazioni anonime o inammissibili [Politica aziendale per le segnalazioni];
 - le modalità e i termini di conservazione dei dati appropriati e proporzionati ai fini della procedura di whistleblowing [Anonimizzazione];

² Le modifiche apportate al capitolo tengono anche conto delle indicazioni fornite dalla norma UNI ISO 37002:2021 Sistemi di gestione per il whistleblowing - Linee guida. La norma internazionale, il cui utilizzo varia in base alle dimensioni, alla natura, alla complessità e alla giurisdizione delle attività dell'Ente, individua linee guida per stabilire, attuare e mantenere un efficace sistema di gestione per il whistleblowing basato sui principi di fiducia, imparzialità e protezione.

- i presupposti per ricorrere alla segnalazione esterna e alla divulgazione pubblica [Canali per le segnalazioni];
 - le modalità attraverso cui verranno comunicate ai soggetti potenzialmente interessati le informazioni sull'utilizzo del canale interno e di quello esterno [Informazioni sui canali di comunicazione].
- 8.4 Sono state predisposte le istruzioni per il segnalante all'interno delle quali sono indicate le modalità concrete scelte dall'impresa per l'utilizzo del canale di segnalazione interno.
- 8.5 Il trattamento dei dati personali connesso alla gestione delle segnalazioni viene effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679 ed in particolare:
- I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono "oscurati" (equivalente a cancellazione logica) e non utilizzati per le successive attività di istruttoria che avvengono solo sui dati "minimizzati". Gli originali verranno conservati fino all'accettazione da parte del segnalante della "minimizzazione" e quindi immediatamente cancellati.
 - I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
 - I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati dall'azienda, in qualità di titolari del trattamento, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679 o agli articoli 3 e 16 del decreto legislativo n. 51 del 2018, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli articoli 13 e 14 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 51 del 2018, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.
 - È stato aggiornato il registro dei trattamenti;
 - L'Impresa ha definito la propria Procedura per la gestione delle Segnalazioni ed ha individuato misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, e disciplinando il rapporto con i fornitori esterni che trattano dati personali per loro conto ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 51 del 2018.
 - Nella Procedura è indicato che, pur se l'Impresa si è data una organizzazione che esclude la conoscenza dei dati identificativi del segnalante, bisogna che il segnalante tenga conto che potrebbe essere inavvertitamente identificato per una serie di caratteristiche inserite nella segnalazione (genere, descrizione del lavoro, circostanze specifiche, ecc.) per cui è opportuno che il segnalante eviti di inserire riferimenti alla propria identità o riferimenti a terzi o specifiche circostanze non indispensabili nella segnalazione, negli eventuali documenti allegati e nelle interlocuzioni successive.
- Tutti gli autorizzati al trattamento delle segnalazioni sono impegnati alla riservatezza qualora l'identità del segnalante venga inavvertitamente

individuata nello svolgimento delle indagini, dall'analisi dei risultati o degli indicatori per la valutazione delle segnalazioni.

- Il Codice Etico (la cui violazione dà luogo a sanzioni disciplinari) proibisce di attuare un qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.
- 8.6 Il trattamento delle segnalazioni prevede la valutazione dell'ammissibilità della segnalazione, l'interlocuzione con il segnalante, l'analisi della fondatezza della segnalazione, la chiusura e la valutazione dell'adeguatezza del Modello aziendale e delle attività di vigilanza rispetto all'oggetto della segnalazione³.
- 8.7 L'organo dirigente deve garantire che il sito web dell'azienda dia evidenza dell'esistenza dei canali di comunicazione predisposti, renda disponibile una modulistica base per le segnalazioni e fornisca l'informativa relativa al trattamento dei dati personali del segnalante.
- 8.7 La gestione delle segnalazioni è stata affidata a XXX⁴
- 8.8 Il gestore delle segnalazioni dovrà fornire, ove possibile, l'avviso di ricevimento al segnalante e, quindi valutarne l'ammissibilità. Una segnalazione non sarà ammissibile (analogamente a quanto previsto da ANAC) per:
- manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate nel DLgs 24/23;
 - l'assenza dei presupposti per l'effettuazione della segnalazione;
 - manifesta incompetenza dell'Ente sulle questioni segnalate;
 - accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente tale da non far comprendere il contenuto stesso della segnalazione;
 - produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite;
 - mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione di illeciti indicati dal DLgs 24/23;
 - sussistenza di violazioni di lieve entità.

³ Mentre l'ultima fase rientra nei compiti propri dell'Organismo di Vigilanza, se l'azienda vuole assegnare a membri dell'OdV anche la responsabilità di gestione delle altre fasi, ai fini della normativa in materia di privacy, dovrà effettuare una specifica nomina aggiuntiva per il "il nuovo e diverso ruolo che potrebbe acquisire in relazione alle segnalazioni effettuate nell'ambito della normativa di whistleblowing" (si veda il "Parere sulla qualificazione soggettiva ai fini privacy degli Organismi di Vigilanza" espresso dal Garante della protezione dei dati personali nel maggio 2020).

⁴ Coloro che dovranno trattare la segnalazione, scelti fra persone che hanno la competenza, l'integrità, il livello adeguato di autorità e siano liberi da conflitti di interessi effettivi o potenziali, devono essere autorizzati dall'Impresa (Titolare del trattamento), formati, dotati di risorse adeguate necessarie per assicurare l'imparzialità, l'integrità e la trasparenza del sistema di gestione per il whistleblowing e dei suoi processi ed hanno accesso diretto, senza restrizioni e riservato, all'alta direzione e all'organo di governo.

Per le segnalazioni ammissibili potrà interloquire con il segnalante anche al fine di valutarne la fondatezza e, quindi, procederà alla catalogazione ed alla chiusura.

Il gestore:

- nel caso particolare in cui oggetto della segnalazione sia una problematica attinente fenomeni di corruzione, inclusa quella fra privati, e la società si sia dotata di un sistema gestionale anticorruzione ISO 37001:2016, dovrà informare la funzione di conformità per la prevenzione della corruzione;
- quando non coincida con l'OdV, dovrà informare l'OdV se l'oggetto della segnalazione sia una ipotesi di reato presupposto del DLgs 231/2001 ovvero una violazione del Codice Etico, del Codice dei Comportamenti o del MOG aziendale;
- a conclusione dei propri approfondimenti, nel caso gli stessi diano esito negativo, segnalerà all'organo dirigente il nominativo di chi abbia effettuato con dolo o colpa grave segnalazioni manifestamente infondate, ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dal sistema disciplinare della Società.

8.9 Per ogni segnalazione che ha oggetto condotte illecite rilevanti ai sensi del DLgs 231/01 l'OdV, una volta informato, dovrà valutare se il MOG prevede protocolli di prevenzione adeguati a rilevare una violazione. In caso negativo, a prescindere dall'analisi dell'effettività della segnalazione, dovrà valutare l'opportunità di proporre l'adeguamento del MOG per permettere un controllo sulle condotte oggetto della segnalazione. Qualora il MOG già preveda punti di controllo adeguati alla rilevazione delle condotte illecite segnalate, l'OdV dovrà verificare l'idoneità delle attività di controllo di secondo livello messe in atto dall'Ente o svolte direttamente (modalità di campionamento, accuratezza dei controlli, ecc.).

9. Sistema disciplinare.

9.1. Il Codice disciplinare dell'Impresa, adottato in conformità alle vigenti previsioni di legge e della contrattazione nazionale e territoriale di settore, è integrato sulla base della previsione esposta nel seguito.

Costituisce illecito disciplinare del dipendente o del dirigente dell'Impresa:

...

- f. la commissione di qualsiasi ritorsione - da intendersi come comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione [della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica] - che provoca o può provocare, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto alla persona segnalante [o alla persona che ha sporto la denuncia o che ha effettuato una divulgazione pubblica] e/o agli altri soggetti specificamente individuati dalla norma;
- g. la non istituzione di canali di segnalazione, la mancata adozione di procedure di whistleblowing conformi alla normativa o anche la non effettuazione di attività di verifica ed analisi a riguardo delle segnalazioni ricevute;
- h. la messa in atto di azioni o comportamenti con i quali la segnalazione è stata ostacolata o si è tentato di ostacolarla;

- i. aver effettuato una segnalazione per la quale sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o nel caso in cui tali reati siano commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la responsabilità civile per lo stesso titolo per dolo o colpa grave.

10. Organismo di vigilanza

10.17. L'Ente, nell'ambito delle misure tecniche e organizzative da porre in essere in linea con il principio di accountability (art. 24 del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali), designerà i singoli membri dell'OdV quali soggetti autorizzati (artt. 4, n. 10, 29, 32 par. 4 RGPD) e questi dovranno attenersi alle istruzioni impartite affinché il trattamento dei dati personali avvenga in conformità ai principi stabiliti dall'art 5 del RGPD.

B.2.4 MODIFICHE AL CODICE ETICO

È necessario aggiungere precise indicazioni sulla gestione delle segnalazioni all'interno del Codice Etico (vedi pag. 173 del Codice di Comportamento ANCE, rev. 2022).

Essendo il Codice Etico parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e controllo l'eventuale violazione di queste disposizioni sarà sanzionata in base a quanto già previsto dal Sistema disciplinare.

2.12 Gestione delle segnalazioni

La Società richiede a tutte le persone che operano per o con essa di riferire tempestivamente ai superiori, ai referenti aziendali o all'Organismo di Vigilanza eventuali informazioni su possibili violazioni o richieste di violazione che siano state percepite nell'ambito del contesto lavorativo.

Qualora chi desidera trasmettere queste informazioni voglia avvalersi delle protezioni legali fornite dal DLgs 24/23, dovrà trasmetterle utilizzando i canali interni appositamente istituiti per le segnalazioni.

La Società, infatti, incoraggia a segnalare tutti coloro che, nell'ambito del proprio contesto lavorativo, vengano a conoscenza di condotte illecite rilevanti ai sensi del DLgs 231/01 o di violazioni del MOG aziendale o⁵ di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Azienda (d'ora in poi "violazioni") ed ha, per questo, attivato appositi canali interni per le segnalazioni ed ha descritto nel sito aziendale le modalità di utilizzo e la Procedura per la gestione delle segnalazioni.

Le segnalazioni possono essere basate su informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nella Società nonché su elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

⁵ Solo per aziende con più di 50 dipendenti.

Chiunque, per qualunque motivo, venisse a conoscenza dell'identità di colui che è tutelato ai sensi del DLgs 24/23 per aver effettuato una segnalazione non dovrà rivelarla a nessuno e non dovrà adottare nessun comportamento che possa essere considerato ritorsivo nei confronti del segnalante.

Nella gestione delle segnalazioni deve essere garantita la riservatezza, oltre che dell'identità della persona segnalante, anche della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Chiunque riceva informazioni tramite altri canali, ha, comunque, l'obbligo di proteggere la riservatezza della persona che ha fornito le informazioni, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata, nonché del contenuto delle informazioni e della relativa documentazione e di gestire correttamente i dati personali di tutti gli individui coinvolti.

Qualora il segnalante indichi espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia whistleblowing (ad es. inserendo nella documentazione la dicitura "riservata al gestore della segnalazione"), il ricevente dovrà invitarlo ad utilizzare gli appositi canali o trasmetterle, entro sette giorni dal suo ricevimento, attraverso i canali messi a disposizione dall'Ente, dando contestualmente notizia di trasmissione alla persona segnalante. Successivamente nessun documento relativo dovrà essere conservato.

B.2.5 *PROTOCOLLI DI PREVENZIONE SPECIFICI*

Nella Parte Speciale del MOG è opportuno aggiungere il seguente protocollo.

Cod: 01.16.A [P] – Canali interni per le segnalazioni [ANCE23]

CRITICO

Prevenzione reato/i

Tutti

L'Organo dirigente deve assicurare che siano istituiti canali di segnalazione e siano state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni conformi a quanto previsto nel DLgs 24/23, che venga svolta l'attività di verifica e analisi delle eventuali segnalazioni ricevute e che il Sistema Disciplinare sanzioni chiunque tenti di commettere ritorsioni nei confronti di un segnalante, tenti di ostacolare una segnalazione, violare l'obbligo di riservatezza dell'identità del segnalante senza il preventivo consenso e di coloro che hanno effettuato una segnalazione per la quale sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o nel caso in cui tali reati siano commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la responsabilità civile per lo stesso titolo per dolo o colpa grave.

B.3 Legge 14 luglio 2023, n. 93 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica.

B.3.1 *LE MODIFICHE AL DLGS 231/2001*

La Legge 93/2023 non apporta modifiche dirette al DLgs 231/2001 in quanto non inserisce nuovi reati presupposto, non esclude alcun reato presupposto esistente e non modifica il regime delle sanzioni applicabili.

Le modifiche al DLgs 231/2001 sono di natura indiretta, attraverso l'estensione della responsabilità da reato delle persone giuridiche ad ulteriori ipotesi rispetto a quelle previste dall'art.171-ter L. 633/1941 (richiamato dall'art. 25-novies DLgs. 231/2001).

B.3.2 *LE MODIFICHE AI REATI PRESUPPOSTO*

L'art. 3 della Legge 93/2023, intervenendo sull'art. 171-ter, comma 1, della Legge 633/1941, prevede un'ulteriore ipotesi delittuosa estendendo la responsabilità da reato delle persone giuridiche anche alle ipotesi di chi "abusivamente esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita".

Le modifiche all'art. 171-ter, comma 1, sono riportate nella tabella seguente

Legge 633/1941 Art. 171-ter, comma 1 Testo superato	Legge 633/1941 Art. 171-ter comma 1 Testo vigente
1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro: a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b); d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o	1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro: a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b); d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o

Legge 633/1941 Art. 171-ter, comma 1 Testo superato	Legge 633/1941 Art. 171-ter comma 1 Testo vigente
audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto. f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art.102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale; h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.	audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto. f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art.102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale; h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse. <i>h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.</i>

B.3.3 ANALISI DEI RISCHI

Il nuovo delitto presupposto riguarda una fattispecie molto specifica – si tratta in sostanza di una un'ipotesi speciale del delitto di truffa in materia di diffusione e/o fruizione di opere dell'ingegno altrui – che rappresenta un rischio non applicabile alle imprese di costruzioni standard.

B.3.4 *PROTOCOLLI DI PREVENZIONE SPECIFICI*

Nessun protocollo di prevenzione specifico appare necessario.

B.4 Legge 9 ottobre 2023, n. 137 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione

B.4.1 *LE MODIFICHE AL DLGS 231/2001*

La Legge 137/2023 ha inserito nel catalogo dei reati presupposto tre nuove fattispecie:

- la turbata libertà degli incanti ex art. 353 c.p., introdotto nell'**art. 24** DLgs 231/2001;
- la turbata libertà del procedimento di scelta del contraente ex art. 353-bis c.p., introdotto nell'**art. 24** DLgs 231/2001;
- il trasferimento fraudolento di valori di cui all'art. 512-bis c.p., introdotto nell'**art. 25-octies.1** DLgs 231/2001.

Di seguito si riporta il testo dell'art. 6-ter della legge 137/2023 nella parte che modifica gli artt. 24 e 25-octies.1 del DLgs 231/2001:

Art. 6-ter (Modifiche al codice penale, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231):

2. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 24, comma 1, dopo le parole: "di cui agli articoli 316-bis, 316-ter," sono inserite le seguenti: "353, 353-bis,";

b) all'articolo 25-octies.1:

1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 512-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote";

2) al comma 3, le parole: "commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, 2 e 2-bis";

3) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e trasferimento fraudolento di valori".

B.4.2 *I NUOVI REATI PRESUPPOSTO*

CODICE PENALE LIBRO SECONDO - TITOLO II - DEI DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 353 – Turbata libertà degli incanti

Chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni ovvero ne allontana gli offerenti è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata ma sono ridotte alla metà.

Art. 353-bis – Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente

Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

CODICE PENALE LIBRO SECONDO - TITOLO VIII - DEI DELITTI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Art. 512-bis – Trasferimento fraudolento di valori

Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648⁶ 648-bis⁷ e 648-ter⁸ è punito con la reclusione da due a sei anni.

B.4.3 LE MODIFICHE AI REATI PRESUPPOSTO

La Legge 137/2023 intervenendo sul Codice Penale, ha anche apportato una serie di modifiche alle sanzioni previste per alcuni reati presupposto preesistenti richiamati dall'art. 25-undecies DLgs 231/2001, Reati ambientali.

In particolare, l'art. 6-ter, comma 3, lettera b) e c) della Legge citata, ha introdotto un aumento della pena da un terzo alla metà rispetto a quelle previste dagli articoli 452-bis e quater DLgs 152/2006, rispettivamente per inquinamento e disastri prodotti in aree naturali protette o sottoposte a vincolo paesaggistico, ambientale, storico artistico, architettonico o archeologico, ovvero per danni a specie animali o vegetali protette.

Le modifiche agli artt. 452-bis e 452-quater DLgs 152/2006 sono riportate nella tabella seguente.

Vecchio testo	Nuovo testo
Art. 452-bis c.p. – Inquinamento ambientale. È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.	Art. 452-bis c.p. – Inquinamento ambientale È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat

⁶ Art. 648 c.p. - Ricettazione

⁷ Art. 648-bis c.p. - Riciclaggio

⁸ Art. 648-ter c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

	all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.
Art. 452-quater c.p. – Disastro ambientale Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.	Art. 452-quater c.p. – Disastro ambientale Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

B.4.4 ANALISI DEI RISCHI

Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) e di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.).

Le due nuove fattispecie inserite nell'elenco dei reati presupposto sono poste a tutela della regolarità delle gare della Pubblica Amministrazione, anche nella fase antecedente al bando di gara.

Le fattispecie puniscono l'impedimento o il turbamento di una gara o l'allontanamento dalla stessa di concorrenti ovvero il turbamento del procedimento di definizione del contenuto del bando di gara "o di altro atto equipollente" per il condizionamento della scelta del (futuro) contraente se realizzati attraverso l'uso di mezzi intimidatori o fraudolenti (doni, promesse, collusioni e mezzi fraudolenti in genere).

Identico, quindi, è il bene giuridico tutelato per entrambe le fattispecie mentre è differente il momento di operatività della tutela apprestata dalle due disposizioni, che, nell'ipotesi prevista dall'art. 353, richiede l'esistenza di una gara, comunque denominata, laddove, nell'ipotesi prevista dall'art. 353-bis, esso viene anticipato nel tempo – quando un bando (o altro atto equivalente) non sia stato ancora adottato, anche ove la relativa procedura sia stata avviata senza essere però approdata al suo esito finale – nella consapevolezza che gli interessi meritevoli di tutela (come sopra specificati) possono essere lesi non solo da condotte successive ad un bando il cui contenuto sia stato determinato nel pieno rispetto della legalità, ma anche da comportamenti precedenti, in grado di avere influenza sulla formazione di detto contenuto.

Si tratta, per le entrambe fattispecie, di reati di pericolo.

Per la fattispecie di turbativa della libertà degli incanti non occorre che l'azione tipica determini un danno effettivo alla regolarità della gara, ma è sufficiente anche solo che essa produca un "danno mediato e potenziale"; per la fattispecie di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente non è necessario che il contenuto del bando venga effettivamente modificato in modo tale da condizionare la scelta del contraente, né, a maggior ragione, che la scelta del contraente venga effettivamente condizionata. È

sufficiente, invece, che si verifichi un turbamento del processo amministrativo, ossia che la correttezza della procedura di predisposizione del bando sia messa concretamente in pericolo.

Si precisa, infine, che i reati di cui agli artt. 353 e 353-bis non sono configurabili quando manchi una qualsiasi forma di libera contesa tra concorrenti e, pertanto, ad esempio, quando vi sia una trattativa privata che sia svincolata da ogni schema concorsuale; quando, sia prevista solo una comparazione di offerte che la P.A. è libera di valutare, in mancanza di precisi criteri di selezione; o quando, nonostante la pluralità di soggetti interpellati, ciascuno presenti indipendentemente la propria offerta e l'amministrazione conservi piena libertà di scegliere secondo criteri di convenienza e di opportunità propri della contrattazione tra privati.

Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.)

Il nuovo delitto si aggiunge, nell'art 25-octies.1, all'indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.), alla detenzione e diffusione di dispositivi diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.) e alla frode informatica (art. 640-ter c.p.) aggravata dal trasferimento di denaro.

Gli illeciti di cui all'art. 25-octies.1 non sono "tipici" del settore delle costruzioni ma il delitto di "trasferimento fraudolento di valori", che si inserisce all'interno di un vasto elenco di strumenti per il contrasto patrimoniale nell'ambito della criminalità organizzata prima e, della criminalità economica poi, appare, come in tutti i settori produttivi, teoricamente possibile.

Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) e Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)

Le modifiche apportate dalla Legge 137/2023 ai reati di cui agli artt. 452-bis c.p. e 452-quater c.p. introducono solamente aumenti delle pene previste dal DLgs 152/2006 e, di conseguenza, non impattano sulla valutazione dei rischi contenuta nel Codice di Comportamento ANCE 2022.

B.4.5 *PROTOCOLLI DI PREVENZIONE SPECIFICI*

Anche in relazione ai nuovi reati introdotti si ritiene opportuno l'inserimento di un protocollo generale relativo alla gestione dei possibili conflitti di interesse.

Protocollo 01.04/A Conflitto di interesse

CRITICO

Prevenzione reato/i

Tutti

L'organo dirigente, e/o la funzione preposta, deve:

- Evitare di assumere o instaurare rapporti di collaborazione con persone che si trovano in situazioni di potenziali conflitti di interesse/relazioni tali da interferire con le funzioni di pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio chiamati ad operare in relazione ad attività per le quali la società ha un interesse concreto.
- Definire una procedura interna per la segnalazione e la gestione di situazioni di conflitto di interesse/relazioni subentrate nel corso del rapporto di lavoro/collaborazione (per quest'ultimo punto si potrebbe creare anche un protocollo ad hoc)

Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) e **turbata libertà del procedimento di scelta del contraente** (art. 353-bis c.p.), accumulabili nella dizione "turbativa d'asta".

Con riferimento ai nuovi reati presupposto ex artt. 353 c.p. e 353-bis c.p., per una impresa di costruzioni standard, sono da ritenere sostanzialmente adeguati i protocolli già previsti dal Codice di Comportamento 2022 per i reati di indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un Ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture **ex art. 24** e di peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio **ex art. 25**.

Per le imprese di costruzione che svolgono parte rilevante della propria attività con la Pubblica Amministrazione, per le quali appare conseguentemente maggiore il rischio correlabile ai reati di turbativa d'asta, appare opportuno rafforzare il quadro dei protocolli di prevenzione mediante la modifica del preesistente protocollo di correttezza nell'attività commerciale, secondo lo schema seguente:

Protocollo 03.15 Correttezza nell'attività commerciale

CRITICO

Prevenzione reato/i

Art. 25 – Corruzione, concussione e induzione indebita

Art. 25 ter – Corruzione tra privati

Art. 25 bis 1 – Turbata libertà del commercio

Il Responsabile Commerciale deve garantire attività di controllo gerarchico sull'attività commerciale affidata ai collaboratori, con particolare riferimento alle imprese che hanno una presenza distribuita sul territorio. *[Ndr: protocollo preesistente]*

Il Responsabile Commerciale e i soggetti specificamente delegati ad intrattenere rapporti con la P.A. si impegnano a non stringere intese con qualsiasi concorrente al fine di:

- fissare o controllare i prezzi, sia tramite accordi diretti con un concorrente sia con altre modalità, anche tramite ricorso a terzi;
- strutturare od organizzare offerte tese ad indirizzare una commessa verso un determinato concorrente, come ad esempio astenendosi dal concorrere alle aste o presentando offerte non concorrenziali o c.d. "di cortesia";
- boicottare fornitori o clienti;

- suddividere o ripartire mercati o clienti.

Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.)

A fronte del nuovo reato presupposto ex art. 512-bis c.p., per una impresa di costruzioni standard, sono da ritenere adeguati i protocolli già previsti dal Codice di Comportamento 2022 per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio ex art. 25 octies.

Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) e Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)

A fronte delle modifiche apportate dalla Legge 137/2023 ai reati di cui agli artt. 452-bis c.p. e 452-quater c.p., per una impresa di costruzioni standard, sono da ritenere adeguati i protocolli già previsti dal Codice di Comportamento 2022 per i reati ambientali ex art. 25 undecies.

B.5 Legge n. 206/2023 - Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy

B.5.1 LE MODIFICHE AL DLGS 231/2001

La Legge 26/2023 non apporta modifiche dirette al DLgs 231/2001 in quanto non inserisce nuovi reati presupposto, non esclude alcun reato presupposto esistente e non modifica il regime delle sanzioni applicabili.

Le modifiche al DLgs 231/2001 sono di natura indiretta, attraverso una nuova formulazione del reato di cui all'art. 517 c.p. (reato presupposto ex art. 25-bis.1 DLgs 231/2001, Delitti contro l'industria e il commercio).

B.5.2 LE MODIFICHE AI REATI PRESUPPOSTO

L'art. 52 della Legge 206/2023 ha ampliato l'ambito di applicazione del reato di cui all'art. 517 c.p. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.

In particolare, la Vendita di prodotti industriali con segni mendaci punisce adesso anche "chiunque detiene per la vendita" e non più solo chi commercializza il bene contraffatto.

Le modifiche all'art. 517c.p. sono riportate nella tabella seguente.

Vecchio testo	Nuovo testo
Art. 517 c.p. – Vendita di prodotti industriali con segni mendaci Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.	Art. 517 c.p. – Vendita di prodotti industriali con segni mendaci Chiunque detiene per la vendita , pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.

B.5.3 ANALISI DEI RISCHI

I delitti relativi a frodi e contraffazioni non appaiono, per loro natura, ipotizzabili per una impresa di costruzione standard.

Ne segue che anche modifiche apportate al reato di cui all'art. 517 c.p. non risultano rilevanti per una impresa di costruzioni standard.

B.5.4 PROTOCOLLI DI PREVENZIONE SPECIFICI

Nessun protocollo di prevenzione specifico appare necessario.

B.6 Legge n. 6/2024 - Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del Codice Penale

B.6.1 LE MODIFICHE AL DLGS 231/2001

La Legge 6/2024 non apporta modifiche dirette al DLgs 231/2001 in quanto non inserisce nuovi reati presupposto, non esclude alcun reato presupposto esistente e non modifica il regime delle sanzioni applicabili.

Le modifiche al DLgs 231/2001 sono di natura indiretta, attraverso una nuova formulazione del reato di cui all'art. 518-duodecies c.p. (reato presupposto ex art. 25-septiesdecies DLgs 231/2001, Delitti contro il patrimonio culturale).

B.6.2 LE MODIFICHE AI REATI PRESUPPOSTO

L'art. 2 della Legge 6/2024, introducendo al primo comma dell'art. 518-duodecies c.p. "Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici" l'inciso "ove previsto", ha limitato la responsabilità penale di colui che rende i beni in questione in tutto o in parte non fruibili ai casi in cui tale fruibilità sia normativamente prestabilita.

Le modifiche all'art. 518-duodecies c.p. sono riportate nella tabella seguente.

Vecchio testo	Nuovo testo
Art. 518-duodecies c.p. - Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici Chiunque distrugge disperde deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000. Chiunque fuori dei casi di cui al primo comma deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000. La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.	Art. 518-duodecies c.p. - Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici Chiunque distrugge disperde deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000. Chiunque fuori dei casi di cui al primo comma deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000. La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

B.6.3 ANALISI DEI RISCHI

Il reato di cui all'art. 518-duodecies appare applicabile alle imprese di costruzioni standard nel caso in cui nell'area di cantiere vengano rinvenuti e non gestiti correttamente reperti di interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

La modifica intervenuta con la legge 6/2024, pur limitando la responsabilità penale dell'autore del reato ai soli casi in cui la fruibilità del bene sia prevista da una disposizione normativa, non modifica nella sostanza le precauzioni che l'impresa deve adottare qualora, nell'area di cantiere, vengano rinvenuti reperti di interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

B.6.4 PROTOCOLLI DI PREVENZIONE SPECIFICI

A fronte della modifica intervenuta all'art. 518-duodecies c.p., per una impresa di costruzioni standard, sono da ritenere adeguati i protocolli già previsti dal Codice di Comportamento 2022 per i delitti contro il patrimonio culturale ex art. 25 septiesdecies.

B.7 Decreto Legge 19/2024 - Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

B.7.1 *LE MODIFICHE AL DLGS 231/2001*

Il Decreto Legge 19/2024 non apporta modifiche dirette al DLgs 231/2001 in quanto non inserisce nuovi reati presupposto, non esclude alcun reato presupposto esistente e non modifica il regime delle sanzioni applicabili.

Le modifiche al DLgs 231/2001 sono di natura indiretta, attraverso una nuova formulazione del reato di cui all'art. 512-bis c.p. (reato presupposto ex art. 25-octies.1, Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori).

B.7.2 *LE MODIFICHE AI REATI PRESUPPOSTO*

L'art. 3 del Decreto Legge 19/2024 estende l'ambito di applicazione della fattispecie prevista dall'art. 512-bis c.p. decretando la punibilità della condotta di fittizia attribuzione di cariche, azioni o quote societarie se finalizzata ad aggirare le norme in tema di documentazione antimafia.

Le modifiche all'art. 512-bis c.p. sono riportate nella tabella seguente.

Vecchio testo	Nuovo testo
Art. 512-bis c.p. – Trasferimento fraudolento di valori Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648 648-bis e 648-ter è punito con la reclusione da due a sei anni.	Art. 512-bis c.p. – Trasferimento fraudolento di valori Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648 648-bis e 648-ter è punito con la reclusione da due a sei anni. La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.

B.7.3 *ANALISI DEI RISCHI*

Il Decreto Legge 19/2024 ha aggiunto un secondo comma all'art 512-bis c.p. il quale prevede che la stessa pena prevista al primo comma si applichi anche a colui che, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.

La modifica apportata all'art. 512-bis c.p., non modifica la valutazione del rischio già effettuata in sede di inserimento del reato in oggetto nell'elenco dei reati presupposto (vedi infra § B.4.3).

Gli illeciti di cui all'art. 25-octies.1, tra cui anche il delitto di cui all'art 512.bis c.p., non sono “tipici” del settore delle costruzioni ma il delitto di “trasferimento fraudolento di valori” appare, come in tutti i settori produttivi, teoricamente possibile.

B.7.4 *PROTOCOLLI DI PREVENZIONE SPECIFICI*

A fronte dell'inserimento di un secondo comma all'art 512-bis c.p., reato presupposto ex art. 512-bis c.p., per una impresa di costruzioni standard, sono da ritenere adeguati i protocolli già previsti dal Codice di Comportamento 2022 per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio ex art. 25 octies.

B.8 DLgs 19 marzo 2024, n. 31 - Disposizioni integrative e correttive del Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della Legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari

B.8.1 LE MODIFICHE AL DLGS 231/2001

Il DLgs 31/2024 non inserisce nuovi reati presupposto, non esclude alcun reato presupposto esistente e non modifica il regime delle sanzioni applicabili.

Tale provvedimento interviene direttamente sul testo del Dlgs 231/2001, apportando modifiche di carattere processuale. Nel testo dell'art. 59, che disciplina la contestazione dell'illecito all'ente, il riferimento all'art. 405 c.p.p. è sostituito dal novellato art. 407-bis c.p.p., che così prevede al primo comma: "Il pubblico ministero, quando non deve richiedere l'archiviazione, esercita l'azione penale, formulando l'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV, V e V-bis del libro VI ovvero con richiesta di rinvio a giudizio".

In base alla modifica all'art. 61, inoltre, le società vengono equiparate alle persone fisiche con riferimento al nuovo e più garantista criterio di giudizio dell'udienza preliminare, che impone al Giudice di pronunciare sentenza di non luogo a procedere qualora gli elementi acquisiti "non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna dell'ente".

Le modifiche agli artt. 59 e 61 del DLgs 231/2001 sono riportate nella tabella seguente.

Vecchio testo	Nuovo testo
Art. 59 Dlgs 231/2001 – Contestazione dell'illecito amministrativo Quando non dispone l'archiviazione, il pubblico ministero contesta all'ente l'illecito amministrativo dipendente dal reato. La contestazione dell'illecito è contenuta in uno degli atti indicati dall'articolo 405, comma 1, del codice di procedura penale. La contestazione contiene gli elementi identificativi dell'ente, l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative, con l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova.	Art. 59 Dlgs 231/2001 – Contestazione dell'illecito amministrativo Quando non dispone l'archiviazione, il pubblico ministero contesta all'ente l'illecito amministrativo dipendente dal reato. La contestazione dell'illecito è contenuta in uno degli atti indicati dall'articolo 407-bis , comma 1, del codice di procedura penale. La contestazione contiene gli elementi identificativi dell'ente, l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative, con l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova.
Vecchio testo	Nuovo testo
Art. 61 Dlgs 231/2001 – Provvedimenti emessi nell'udienza preliminare Il giudice dell'udienza preliminare pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi di estinzione o di improcedibilità della sanzione amministrativa, ovvero quando l'illecito stesso non sussiste o gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere in giudizio la responsabilità dell'ente. Si applicano le disposizioni dell'articolo 426 del codice di procedura penale. Il decreto che, a seguito dell'udienza preliminare, dispone il giudizio nei confronti dell'ente contiene, a	Art. 61 Dlgs 231/2001 – Provvedimenti emessi nell'udienza preliminare Il giudice dell'udienza preliminare pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi di estinzione o di improcedibilità della sanzione amministrativa, ovvero quando l'illecito stesso non sussiste o gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna dell'ente. Si applicano le disposizioni dell'articolo 426 del codice di procedura penale. Il decreto che, a seguito dell'udienza preliminare, dispone il giudizio nei confronti dell'ente contiene, a

Vecchio testo	Nuovo testo
pena di nullità, la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente dal reato, con l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni e l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova nonché gli elementi identificativi dell'ente.	pena di nullità, la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente dal reato, con l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni e l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova nonché gli elementi identificativi dell'ente.

B.8.2 ANALISI DEI RISCHI

Le modifiche apportate dal Dlgs 31/2024 alla disciplina della responsabilità amministrativa riguardano aspetti processuali regolamentati al Capo III - Procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni amministrative del DLgs 231/2001.

Tali modifiche non impattano sulla valutazione dei rischi contenuta nel Codice di Comportamento ANCE 2022.

B.8.3 PROTOCOLLI DI PREVENZIONE SPECIFICI

Nessun protocollo di prevenzione specifico appare necessario.

B.9 Legge 28 giugno 2024, n. 90 - Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici

B.9.1 *LE MODIFICHE AL DLGS 231/2001*

La Legge 28/2024 comporta un generale irrigidimento del sistema sanzionatorio in tema di criminalità informatica, sia con riferimento alle ipotesi di reati informatici contemplati, che nei confronti degli enti, ed introduce nel Catalogo dei Reati Presupposto alcune novità.

In particolare, l'art. 20 prevede quanto segue:

- è stato disposto un generale innalzamento delle sanzioni pecuniarie inflitte all'ente in relazione alla commissione dei reati informatici ivi contemplati, prevedendo un innalzamento delle cornici edittali;
- è stato introdotto un nuovo reato presupposto che punisce la fattispecie di estorsione mediante reati informatici (art. 629, comma 3, c.p.) con la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote e con le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del DLgs 231/2001 per una durata non inferiore ai due anni.
- i riferimenti all'art. 615-quinquies ("Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico"), sono stati abrogati e sostituiti con il riferimento all'art. 635-quater.1 (Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico), i cui contenuti sono comunque sovrapponibili, seppur inaspriti dalla previsione di due nuove circostanze aggravanti;

Di seguito si riporta il testo dell'art. 20 della Legge 90/2024 che modifica l'art. 24-bis del DLgs 231/2001:

Art. 20 (Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

1. All'articolo 24-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: «da cento a cinquecento quote» sono sostituite dalle seguenti: «da duecento a settecento quote»;
- b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 629, terzo comma, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote»;
- c) al comma 2, la parola: «615-quinquies» è sostituita dalla seguente: «635-quater.1» e le parole: «sino a trecento quote» sono sostituite dalle seguenti: «sino a quattrocento quote»;
- d) al comma 4, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nei casi di condanna per il delitto indicato nel comma 1-bis si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni».

B.9.2 *I NUOVI REATI PRESUPPOSTO*

CODICE PENALE LIBRO SECONDO - TITOLO XIII - DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO

Art. 629, comma 3 – Estorsione

Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità.

B.9.3 LE MODIFICHE AI REATI PRESUPPOSTO

La Legge 90/2024 intervenendo sul Codice Penale, ha abrogato un reato presupposto (art. 615-quinquies c.p.), sostituendolo con una nuova fattispecie (635-quater.1 c.p.) inasprita dalla previsione di due circostanze aggravanti, richiamato dall'art. 25-bis, Delitti informatici e trattamento illecito di dati.

Le due fattispecie sono riportate nella tabella seguente:

Art. 615-quinquies c.p.	Art. 635-quater.1 c.p.
Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico [articolo abrogato dalla Legge 90/2024]	Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico [articolo introdotto dalla Legge n. 90/2024]
Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.	Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329. La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1). La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.

La Legge 90/2024 ha, altresì, introdotto un inasprimento del regime sanzionatorio che ha interessato tanto il reato di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, tanto quello di accesso abusivo ai sistemi informatici ed, in alcuni casi, ha ampliato le fattispecie di reato stesse.

Le modifiche intervenute nei reati presupposto ex art. 24-bis sono riportate nella tabella seguente.

Vecchio testo	Nuovo testo
Art. 615-ter c.p. – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà	Art. 615-ter c.p. – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà

Vecchio testo	Nuovo testo
espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.	espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da due a dieci anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Vecchio testo	Nuovo testo
Art. 615-quater c.p. – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164. La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui al quarto comma dell'articolo 617-quater.	Art. 615-quater c.p. – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164. La pena è della reclusione da due anni a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1). La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.

Vecchio testo	Nuovo testo
Art. 617-quater c.p. – Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o	Art. 617-quater c.p. – Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o

Vecchio testo	Nuovo testo
intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.	intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso: 1) in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615-ter, terzo comma; 2) in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema.

Vecchio testo	Nuovo testo
Art. 617-quinquies c.p. – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.	Art. 617-quinquies c.p. – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni. Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Vecchio testo	Nuovo testo
Art. 635-bis c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore	Art. 635-bis c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a sei anni. La pena è della reclusione da tre a otto anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso

Vecchio testo	Nuovo testo
del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.	dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.

Vecchio testo	Nuovo testo
Art. 635-ter c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.	Art. 635-ter c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è della reclusione da tre a otto anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici. La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).

Vecchio testo	Nuovo testo
Art. 635-quater c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.	Art. 635-quater c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è della reclusione da tre a otto anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche

Vecchio testo	Nuovo testo
	abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.

Vecchio testo	Nuovo testo
Art. 635-quinquies c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.	Art. 635-quinquies c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni. La pena è della reclusione da tre a otto anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici. La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).

Si segnala, infine, che la Legge 90/2024 ha introdotto nuove circostanze attenuanti (artt. 623-quater c.p. e 639-ter c.p.) prevedendo una diminuzione della pena al ricorrere di particolari condizioni.

B.9.4 ANALISI DEI RISCHI

Il nuovo reato presupposto ex art. Art. 629, comma 3, c.p. riguarda una fattispecie specifica (estorsione mediante reati informatici), ricollegata a condotte ritenute scarsamente rilevanti e/o del tutto irrilevanti per una impresa di costruzioni standard.

Il reato ex art. 635-quater.1 c.p., introdotto in sostituzione della fattispecie ex art. 615-quinquies c.p., non è ipotizzabile per una azienda di costruzione standard.

Pertanto, si ritiene che le modifiche introdotte con la Legge 90/2024 (comprehensive sia dell'inasprimento del sistema sanzionatorio nei confronti degli Enti, che per le ipotesi di reato contemplate dall'art. 24-bis del DLgs 231/2001) non impattino sulla valutazione del

rischio già effettuata in sede di valutazione dei Delitti informatici e trattamento illecito di dati nell'edizione 2022 del Codice di Comportamento.

B.9.5 *PROTOCOLLI DI PREVENZIONE SPECIFICI*

Nessun protocollo di prevenzione specifico appare necessario.

B.10 Legge 8 agosto 2024, n. 112 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 4 luglio 2024, n. 92, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia.

B.10.1 *LE MODIFICHE AL DLGS 231/2001*

La Legge 112/2024 ha inserito nel catalogo dei reati presupposto la nuova fattispecie di indebita destinazione di denaro o cose mobili, ex art. 314-bis c.p.

Il nuovo reato presupposto ex art. 314-bis c.p. è stato introdotto nell'art. 25 Dlgs 231/2001 ed è richiamato all'interno dell'art. 322-bis c.p.

Di seguito si riporta il testo dell'art. 9, comma 2-ter, del Decreto Legge 92/2024, così come modificato dalla legge di conversione 112/2024, nella parte che modifica il DLgs 231/2001:

Art. 9, comma 2-ter (Modifiche al codice penale e al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231): All'articolo 25 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, al comma 1, secondo periodo, le parole: "articoli 314, primo comma, 316 e 323" sono sostituite dalle seguenti: "articoli 314, primo comma, 314-bis e 316" e, alla rubrica, dopo la parola: "Peculato" sono inserite le seguenti: ", indebita destinazione di denaro o cose mobili" e le parole: "e abuso d'ufficio" sono soppresse

Si evidenzia, in particolare che l'introduzione del nuovo reato presupposto è di poco antecedente all'abrogazione del delitto di abuso d'ufficio ex art. 323 c.p. (che è avvenuta attraverso la Legge 144 del 9 agosto 2024, c.d. *legge Nordio*).

B.10.2 *I NUOVI REATI PRESUPPOSTO*

CODICE PENALE LIBRO SECONDO – TITOLO II - DEI DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 314-bis – Indebita destinazione di denaro o cose mobili

Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000

B.10.3 *ANALISI DEI RISCHI*

Il nuovo reato presupposto ex art. Art. 314-bis c.p. presenta caratteristiche affini ai reati di peculato ex art. 314 c.p. e di abuso d'ufficio ex art. 323 c.p. (poi abrogato dalla legge 144/2024), entrambi reati presupposto che ineriscono ai rapporti con la Pubblica Amministrazione.

L'art. 314-bis c.p. trova applicazione con riferimento ad una parte di quelle condotte distrattive originariamente riconducibili alla fattispecie di abuso di ufficio ex art. 323 c.p. (così come da ultimo modificato con il Decreto Legge 76/2020), ovvero a quelle condotte

di distrazione di beni (posseduti dal pubblico agente per ragioni di ufficio o servizio) che non rientrano nel campo di applicazione del delitto di peculato di cui all'art. 314 c.p.

Si tratta quindi di una fattispecie delittuosa sicuramente applicabile al settore delle costruzioni ma che, per le caratteristiche di cui si è detto, non modifica l'analisi dei rischi effettuata in sede di valutazione dei delitti di peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio ex art 25 Dlgs 231/2001 nell'edizione 2022 del Codice di Comportamento.

B.10.4 *PROTOCOLLI DI PREVENZIONE SPECIFICI*

Con riferimento al nuovo reato presupposto ex art. 314-bis c.p., per una impresa di costruzioni standard, sono da ritenere sostanzialmente adeguati i protocolli già previsti dal Codice di Comportamento 2022 per i reati ex art 25 Dlgs 231/2001.

B.11 Legge 9 agosto 2024, n. 114 - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare.

B.11.1 *LE MODIFICHE AL DLGS 231/2001*

La Legge 114/2024 ha modificato il catalogo dei reati presupposto a seguito dell'abrogazione del reato di abuso d'ufficio ex art. 323 c.p.

Si segnala, al riguardo, che l'abrogazione del reato di abuso di ufficio era già stata recepita nel DLgs 231/2001 a seguito dell'entrata in vigore della Legge 112/2024 (si veda, in particolare, il capitolo B.10) che ha comportato le seguenti modifiche al decreto in parola:

- La rubrica dell'art. 25 DLgs 231/2001 è stata modificata mediante la soppressione dei riferimenti all'art. 323 c.p.
- All'art. 25, comma 1, secondo periodo, è stato soppresso il riferimento all'art. 323 c.p.

La legge 114/2024 ha, altresì, apportato modifiche di natura indiretta al DLgs 231/2001 attraverso una nuova formulazione del reato presupposto di traffico di influenze illecite ex art. 346-bis c.p.

B.11.2 *LE MODIFICHE AI REATI PRESUPPOSTO*

La Legge 114/2024 ha disposto una riformulazione del reato di traffico di influenze illecite ex art. 346-bis c.p., che, ai fini della sua nuova configurazione, richiede ora che le relazioni del mediatore con il pubblico ufficiale siano esistenti (non solo asserite) e sfruttate intenzionalmente (non solo vantate). L'utilità data o promessa deve poi avere natura economica, mentre la pena base è aumentata a 1 anno e 6 mesi.

Le modifiche intervenute nel reato presupposto ex art. 346-bis c.p. sono riportate nella tabella seguente:

Vecchio testo	Nuovo testo
Art. 346-bis c.p. – Traffico di influenze illecite Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività	Art. 346-bis c.p. – Traffico di influenze illecite Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi. Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-<i>bis</i> in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.	La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-<i>bis</i>. La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-<i>bis</i> in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.
---	---

B.11.3 *ANALISI DEI RISCHI*

La nuova formulazione del reato presupposto di traffico di influenze illecite ex art. 346-bis c.p., ancorché la fattispecie incriminante sia stata rivista dal legislatore in senso molto restrittivo, inerisce la famiglia dei reati di corruzione che, in particolar modo con riferimento alla corruzione attiva, presentano un rischio reato particolarmente elevato in tutte le tipologie di imprese che hanno significative interfacce con la Pubblica Amministrazione e, tra di esse, ovviamente, anche le imprese di costruzione che necessitano di autorizzazioni ed operano nel settore degli appalti pubblici.

Si ritiene, quindi, che tale riformulazione, non modifichi l'analisi dei rischi effettuata in sede di valutazione dei delitti di peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio ex art 25 DLgs 231/2001 nell'edizione 2022 del Codice di Comportamento.

B.11.4 *PROTOCOLLI DI PREVENZIONE SPECIFICI*

A fronte della riformulazione del reato presupposto ex art. 346-bis c.p., per una impresa di costruzioni standard, sono da ritenere sostanzialmente adeguati i protocolli già previsti dal Codice di Comportamento 2022 per i reati ex art 25 DLgs 231/2001.

B.12 DLgs 5 settembre 2024, n. 129 – Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937. (24G00147)

B.12.1 *LE MODIFICHE AL DLGS 231/2001*

Il DLgs 129/2024 ha comportato l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento UE n. 2023/1114 relativo ai mercati delle cripto-attività (*cd Regolamento MiCAR*).

Per quanto riguarda la disciplina della responsabilità amministrativa, il Decreto in parola, pur non apportando modifiche dirette sul testo del DLgs 231/2001, con l'art. 34, ha introdotto sanzioni amministrative pecuniarie a carico degli enti fino a euro 15 milioni, ovvero fino al 15 per cento del fatturato totale annuo, nel caso in cui siano commesse nel suo interesse o a suo vantaggio, da soggetti in posizione apicale o da sottoposti, una delle violazioni previste dal citato Regolamento UE 2023/1114.

In particolare, l'art. 34 del citato DLgs prevede quanto segue:

DLgs 129/2024 Art. 34 – Responsabilità dell'ente

L'ente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 15 milioni ovvero, se superiore, fino al 15 per cento del fatturato totale annuo, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui agli articoli 89, 90 e 91 del regolamento (UE) 2023/1114:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

Si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 32.

L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate al comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la Consob, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.

Il DLgs 129/2024 ha, altresì, apportato alcune modifiche alla disciplina del *whistleblowing* prevista dal DLgs 24/2023⁹.

L'art. 41 prevede infatti l'estensione dell'ambito di applicazione del DLgs 24/2023, includendo tra gli illeciti segnalabili anche le violazioni al Regolamento UE 2023/1114.

⁹ Si segnala in proposito che il DLgs 24/2023 non è intervenuto sui reati presupposto, ma sui requisiti che deve possedere il Modello di Organizzazione e Gestione – MOG per essere considerato idoneo ed esimente dalla responsabilità amministrativa.

B.12.2 FATTISPECIE DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA IN RELAZIONE ALLE QUALI SI APPLICANO GLI ARTT. 6,7,8 E 12 DEL DLGS 231/2001

Le sanzioni pecuniarie amministrative previste dall'art. 34 del DLgs 129/2024 si applicano alle seguenti violazioni del Regolamento 2023/1114.

Regolamento (UE) 2023/1114 Art. 89 – Divieto di abuso di informazioni privilegiate

Ai fini del presente regolamento, si considera che vi sia abuso di informazioni privilegiate quando una persona in possesso di informazioni privilegiate utilizza tali informazioni acquisendo o cedendo, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, le cryptoattività cui tali informazioni si riferiscono. È considerato abuso di informazioni privilegiate anche l'utilizzo di informazioni privilegiate tramite annullamento o modifica di un ordine concernente cryptoattività al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette informazioni privilegiate. L'uso di informazioni privilegiate si configura anche quando una persona presenta, modifica o ritira un'offerta per conto proprio o per conto di terzi.

Regolamento (UE) 2023/1114 Art. 90 – Divieto di divulgazione illecita di informazioni privilegiate

Nessuno in possesso di informazioni privilegiate può divulgare illecitamente tali informazioni ad altre persone, tranne nel caso in cui tale divulgazione avvenga nell'ambito del normale esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione.

La divulgazione a terzi delle raccomandazioni o induzioni di cui all'articolo 89, paragrafo 4, si intende come divulgazione illecita di informazioni privilegiate quando la persona che divulga la raccomandazione o l'induzione sa o dovrebbe sapere che essa si basa su informazioni privilegiate.

Regolamento (UE) 2023/1114 Art. 91 – Divieto di manipolazione del mercato

A nessuno è consentito effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato.

Ai fini del presente regolamento, per manipolazione del mercato si intendono le attività seguenti:
a) salvo che per motivi legittimi, concludere un'operazione, collocare un ordine di negoziazione o porre in essere qualsiasi altra condotta che:

- i) fornisca, o sia suscettibile di fornire, indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di una crypto-attività;
- ii) fissi, o sia suscettibile di fissare, il prezzo di una o più crypto-attività a un livello anormale o artificiale;

b) concludere un'operazione, collocare un ordine di negoziazione o porre in essere qualsiasi altra attività o condotta che incida o possa incidere sul prezzo di una o più cryptoattività utilizzando uno strumento fittizio o qualsiasi altro tipo di inganno o espediente;

c) diffondere informazioni attraverso i media, compreso Internet, o qualsiasi altro mezzo che forniscano, o è probabile che forniscano, segnali falsi o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di una o più crypto-attività, o che fissino, o è probabile che fissino, il prezzo di una o più crypto-attività a un livello anormale o artificiale, compresa la diffusione di informazioni non confermate, qualora la persona responsabile della diffusione sapesse, o avrebbe dovuto sapere, che le informazioni erano false o fuorvianti.

Sono considerate manipolazione del mercato, tra l'altro, le condotte seguenti:

a) l'acquisizione di una posizione dominante sull'offerta o sulla domanda di una cryptoattività, che abbia o possa avere l'effetto di fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita oppure crei, o possa creare, altre condizioni commerciali inique;

b) l'inoltro di ordini a una piattaforma di negoziazione di crypto-attività, compresa qualsiasi cancellazione o modifica degli stessi, mediante qualsiasi mezzo di negoziazione disponibile, e che produca uno degli effetti di cui al paragrafo 2, lettera a), attraverso:

- i) la compromissione o il ritardo del funzionamento della piattaforma di negoziazione di crypto-attività o l'esecuzione di qualsiasi attività che possa avere tale effetto;

- ii) l'esecuzione di azioni intese a ostacolare l'individuazione di ordini autentici sulla piattaforma di negoziazione di cripto-attività da parte delle altre persone o qualsiasi attività che possa avere tale effetto, anche mediante l'inserimento di ordini che determinano la destabilizzazione del normale funzionamento della piattaforma di negoziazione di criptoattività;
- iii) la creazione di un segnale falso o fuorviante in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di una cripto-attività, in particolare mediante l'inserimento di ordini per avviare o aggravare una tendenza, o l'esecuzione di qualsiasi attività che possa avere tale effetto;
- c) l'uso occasionale o abituale dei mezzi di informazione tradizionali o elettronici al fine di esprimere pareri su una cripto-attività, nella quale si sono prese posizioni in precedenza, e di approfittare successivamente degli effetti prodotti da tali pareri sul prezzo di detta cripto-attività, senza avere nel contempo reso pubblico detto conflitto di interesse in modo adeguato ed efficace.

B.12.3 *ANALISI DEI RISCHI*

Si ritiene che la commissione degli illeciti in materia di criptoattività previsti dal Regolamento 2023/1114, rappresenti un rischio non applicabile alle imprese di costruzioni standard.

B.12.4 *PROTOCOLLI DI PREVENZIONE SPECIFICI*

Nessun protocollo di prevenzione appare necessario per le imprese di costruzione standard.

B.13 DLgs 26 settembre 2024, n. 141 - Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi

B.13.1 *LE MODIFICHE AL DLGS 231/2001*

Il DLgs 141/2024 attua la revisione della disciplina doganale nazionale e apporta rilevanti modifiche del sistema sanzionatorio in materia di accise¹⁰, e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi, nell'ambito della delega conferita al Governo con la Legge n. 111/2023 per la riforma complessiva del sistema fiscale.

Il Decreto in parola interviene direttamente sul testo del DLgs 231/2001, introducendo nuovi reati presupposto e modificando il regime sanzionatorio applicabile.

In particolare, l'art 4 del DLgs 141/2024 dispone:

- l'eliminazione dall'art. 25-sexiesdecies del riferimento al D.P.R. 43/1973 (abrogato) e, al contempo, inserendo quali reati presupposto:
 - i reati di contrabbando, già in parte previsti dall'art. 25-sexiesdecies prima della riforma, ora modificati e integrati dal DLgs 141/2024 (in sostituzione del D.P.R. 43/1973);
 - i reati in materia di accise introdotti ex novo e disciplinati dal DLgs 504/1995 («Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative»), per come modificato dal DLgs 141/2024.
- le seguenti modifiche al quadro sanzionatorio:
 - la sanzione pecuniaria fino a 400 quote – già applicata ai diritti di confine – viene estesa anche alle imposte, nel caso superino i 100.000 euro;
 - le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio delle attività e la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, vengono aggiunte a quelle già previste dall'art. 9 lett. c, d ed e), qualora i diritti di confine e le imposte superino i 100.000 euro.

Le modifiche all'art. 25 sexiesdecies del DLgs 231/2001 sono riportate nella tabella seguente:

Vecchio testo	Nuovo testo
Art. 25 sexiesdecies – Contrabbando In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.	Art. 25 sexiesdecies – Contrabbando In relazione alla commissione dei reati previsti dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, e dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni

¹⁰ L'accisa è l'imposizione indiretta sulla produzione o sul consumo dei prodotti energetici, dell'alcol etilico e delle bevande alcoliche, dell'energia elettrica e dei tabacchi lavorati (diversa dalle altre imposizioni indirette previste dal Titolo III del testo unico).

Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).	penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. Quando le imposte o i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) e, nel solo caso previsto dal comma 2, anche le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b).
---	---

B.13.2 *I NUOVI REATI PRESUPPOSTO*

Reati in materia doganale

Si riportano di seguito i reati di contrabbando, già in parte previsti dall'art. 25-sexiesdecies prima della riforma, ora modificati e integrati dal DLgs 141/2024.

Si tratta dei reati previsti dalle nuove disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, che abrogano e sostituiscono il vecchio D.P.R. 43/1973, ("Testo Unico della Legge Doganale" o "TULD")

DLGS 141/2024 - DISPOSIZIONI NAZIONALI COMPLEMENTARI AL CODICE DOGANALE DELL'UNIONE E REVISIONE DEL SISTEMA SANZIONATORIO IN MATERIA DI ACCISE E ALTRE IMPOSTE INDIRETTE SULLA PRODUZIONE E SUI CONSUMI

Art. 78 – Contrabbando per omessa dichiarazione

È punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti, chiunque, omettendo di presentare la dichiarazione doganale:

- a) introduce, fa circolare nel territorio doganale ovvero sottrae alla vigilanza doganale, in qualunque modo e a qualunque titolo, merci non unionali;
- b) fa uscire a qualunque titolo dal territorio doganale merci unionali.

La sanzione di cui al comma 1 si applica a colui che detiene merci non unionali, quando ricorrono le circostanze previste nell'articolo 19, comma 2.

Art. 79 – Contrabbando per dichiarazione infedele

Chiunque dichiara qualità, quantità, origine e valore delle merci, nonché ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti in modo non corrispondente all'accertato è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione.

Art. 80 - Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine

È punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti il comandante di aeromobili o il capitano di navi che:

- a) sbarca, imbarca o trasborda, nel territorio dello Stato, merce non unionale omettendo di presentarla al più vicino ufficio dell'Agenzia;
- b) al momento della partenza non ha a bordo merci non unionali o in esportazione con restituzione di diritti, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto, la dichiarazione sommaria e gli altri documenti doganali;
- c) trasporta merci non unionali nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, della dichiarazione sommaria e degli altri documenti doganali quando sono prescritti.

La stessa pena di cui al comma 1 si applica altresì al:

- a) capitano della nave che, in violazione del divieto di cui all'articolo 60, trasportando merci non unionali, rasenta le sponde nazionali o getta l'ancora, sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio dello Stato in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse;
- b) comandante dell'aeromobile che, trasportando merci non unionali, atterra fuori di un aeroporto doganale e omette di denunciare l'atterraggio, entro il giorno lavorativo successivo, alle autorità indicate all'articolo 65. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.

Art. 81 - Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti

Chiunque attribuisce, in tutto o in parte, a merci non unionali, importate in franchigia o con riduzione dei diritti stessi, una destinazione o un uso diverso da quello per il quale è stata concessa la franchigia o la riduzione è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.

Art. 82 - Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti

Chiunque usa mezzi fraudolenti, allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci che si esportano, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dell'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere.

Art. 83 - Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento

Chiunque, nelle operazioni di esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare o di perfezionamento, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti di confine che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.

Art. 84 - Contrabbando di tabacchi lavorati

Chiunque introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionali, come definiti dall'articolo 39-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

I fatti previsti dal comma 1, quando hanno a oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 85, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, non inferiore in ogni caso a euro 5.000.

Se i quantitativi di tabacchi lavorati di contrabbando risultano:

- a) non superiori a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 500;
- b) superiori a 200 e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 1.000.

Art. 85 - Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati

Se i fatti previsti dall'articolo 84 sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.

Nelle ipotesi previste dall'articolo 84, si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:

- a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, l'autore fa uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;
- b) nel commettere il reato o immediatamente dopo, l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapponere ostacolo agli organi di polizia;
- c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;

d) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee a ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;

e) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi a oggetto il delitto di contrabbando.

Art. 86 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 84 ovvero dall'articolo 40-bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies di cui al citato testo unico, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

La pena è aumentata, se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dall'articolo 85, comma 2, lettere d) o e), ovvero dall'articolo 40-ter, comma 2, lettere d) o e), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies del medesimo testo unico, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene previste dall'articolo 84 e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'autore che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per l'individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Art. 87 - Equiparazione del delitto tentato a quello consumato

Agli effetti della pena, per tutti i delitti di cui al presente Capo il reato tentato è equiparato a quello consumato.

Art. 88 - Circostanze aggravanti del contrabbando

Per i delitti previsti negli articoli da 78 a 83, è punito con la multa aumentata fino alla metà chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.

Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:

- a) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, l'autore è sorpreso a mano armata;
- b) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, tre o più persone autrici di contrabbando sono sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
- c) quando il fatto è connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
- d) quando l'autore è un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;
- e) quando l'ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, è superiore a 100.000 euro.

Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, è maggiore di euro 50.000 e non superiore a euro 100.000.

Reati in materia di accise

Il DLgs 141/2024 ha inserito nell'art. 25-sexiesdecies del DLgs 231/2001 (che già disciplinava la responsabilità dell'ente per reati di contrabbando) i reati previsti dal DLgs 504/1995, ossia il Testo Unico in materia di accise (TUA).

I reati in materia di accise previsti dal TUA diventano, quindi, con tale modifica normativa, reati presupposto della responsabilità delle persone giuridiche ex DLgs 231/2001.

DLGS 504/1995 - TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE CONCERNENTI LE IMPOSTE SULLA PRODUZIONE E SUI CONSUMI E RELATIVE SANZIONI PENALI E AMMINISTRATIVE.

Art. 40 - Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici

È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro, chiunque:

- a) fabbrica o raffina clandestinamente prodotti energetici;
- b) sottrae con qualsiasi mezzo i prodotti energetici, compreso il gas naturale, all'accertamento o al pagamento dell'accisa;
- c) destina ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate;
- d) effettua operazioni di miscelazione non autorizzate dalle quali si ottengono prodotti soggetti ad una accisa superiore a quella assoluta sui singoli componenti;
- e) rigenera prodotti denaturati per renderne più facile ed elusivo l'impiego in usi soggetti a maggiore imposta;
- f) detiene prodotti energetici denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte per l'ammissione al trattamento agevolato;
- g) detiene o utilizza prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o da miscelazioni non autorizzate.

La multa è commisurata, per le violazioni di cui alle lettere a) e d) del comma 1, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione; e, per le violazioni di cui alla lettera e), oltre che ai prodotti in corso di rigenerazione o complessivamente rigenerati, compresi quelli comunque esitati, anche ai prodotti denaturati rinvenuti sul luogo in cui è commessa la violazione.

Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti soggetti ad accisa mediante operazioni effettuate, senza giustificato motivo, in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento. Si configura altresì come tentativo di sottrazione del prodotto all'accertamento, la circolazione dei prodotti di cui all'articolo 7-bis che avvenga, senza giustificato motivo, in assenza della preventiva emissione del codice di riscontro amministrativo di cui al medesimo articolo 7-bis o sulla base dei dati di cui al comma 3 del medesimo articolo 7-bis risultanti non veritieri o senza che sia stata eseguita, da parte dell'Ufficio dell'Agenzia, la validazione del predetto codice a causa della mancata presentazione dei prodotti presso il medesimo Ufficio.

Se la quantità di prodotti energetici è superiore a 10.000 chilogrammi la pena è della reclusione da uno a cinque anni, oltre la multa.

Se la quantità dei prodotti energetici, a eccezione del gas naturale, sottratti all'accertamento o al pagamento dell'accisa è inferiore a 1.000 chilogrammi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa.

Se la quantità di gas naturale sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa è inferiore a 10.000 metri cubi si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, in ogni caso non inferiore a euro 5.000.

Art. 40-bis - Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati

Fuori dai casi di cui all'articolo 84 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, chiunque sottrae, con qualsiasi mezzo e modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa i tabacchi lavorati di cui al titolo I, capo III-bis, del presente testo unico è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato.

Quando le condotte di cui al comma 1 hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 40-ter, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 39-quinquies. La sanzione amministrativa, salvo quanto previsto dal comma 4, non può comunque essere inferiore a euro 5.000.

Se il quantitativo di tabacchi lavorati sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa risulta:

- a) non superiore a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è di 500 euro;
- b) superiore a 200 grammi convenzionali e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è di 1.000 euro.

Qualora il quantitativo di tabacchi lavorati sottratti, con qualsiasi mezzo e modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa non sia determinato, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di euro 3.000 a un massimo di euro 30.000, tenuto conto delle modalità della condotta e della gravità del fatto.

Art. 40-quinquies - Vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita

Chiunque senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli vende o pone in vendita tabacchi lavorati è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà, se il quantitativo di tabacco lavorato non supera i grammi 250.

Chiunque acquista tabacchi lavorati da persona non autorizzata alla vendita è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà, se il quantitativo di tabacco lavorato non supera i grammi 500.

Quando le condotte di cui ai commi 1 e 2 hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato rispettivamente superiore a chilogrammi 5 o superiore a chilogrammi 10, si applica la pena dell'arresto fino a un anno e dell'ammenda da euro 25 a euro 64.

Art. 41 - Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche

Chiunque fabbrica clandestinamente alcole o bevande alcoliche è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro. La multa è commisurata, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione.

Per fabbricazione clandestina si intende quella eseguita in locali o con apparecchi non previamente denunciati o verificati, ovvero costruiti od alterati in modo che il prodotto possa essere sottratto all'accertamento. Le parti dell'apparecchio rilevanti ai fini della prova della fabbricazione clandestina di alcole sono la caldaia per la distillazione, il recipiente di raccolta delle flemme, lo scaldavino, il deflemmatore ed il refrigerante.

La fabbricazione clandestina è provata anche dalla sola presenza in uno stesso locale od in locali attigui di alcune delle materie prime occorrenti per la preparazione dei prodotti e degli apparecchi necessari per tale preparazione o di parte di essi, prima che la fabbrica e gli apparecchi siano stati denunciati all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio e da esso verificati.

Nel caso in cui esistano i soli apparecchi o parte di essi non denunciati o verificati, senza la contemporanea presenza delle materie prime o di prodotti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 258 euro a 1549 euro.

Chiunque costruisce, vende o comunque dà in uso un apparecchio di distillazione o parte di esso senza averlo preventivamente denunciato è punito con la sanzione di cui al comma 4.

Art. 42 - Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche

Quando tre o più persone si associano allo scopo di fabbricare clandestinamente alcole o bevande alcoliche, ciascuna di esse, per il solo fatto dell'associazione, è punita con la reclusione da tre mesi ad un anno.

Art. 43 - Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche

È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro, chiunque:

a) sottrae con qualsiasi mezzo alcole o bevande alcoliche all'accertamento o al pagamento dell'accisa;

b) detiene alcole denaturato in condizioni diverse da quelle prescritte o lo destina ad usi diversi da quelli per i quali è stata concessa l'esenzione.

Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti alcolici soggetti ad accisa, mediante operazioni effettuate, senza giustificato motivo, in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento.

L'esercente della fabbrica o del deposito nei quali è stata commessa la violazione di cui alla lettera

b) del comma 1 è privato per due anni del beneficio dell'esenzione concessa.

Fuori dai casi previsti dal comma 1, lettera b), chiunque detiene l'alcole e i prodotti alcolici in condizioni diverse da quelle prescritte è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, in ogni caso non inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000

Art. 46 - Alterazione di congegni, impronte e contrassegni

È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, al fine di sottrarre prodotto all'accertamento:

a) contraffà, altera, rimuove, guasta o rende inservibili misuratori, sigilli, bolli, punzoni, marchi di verifica od altri congegni, impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia di finanza;

b) fa uso di sigilli, bolli, punzoni, marchi di verifica od altre impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia di finanza contraffatti od alterati, ovvero senza autorizzazione.

Chiunque detiene, senza autorizzazione, congegni, sigilli, bolli o punzoni identici a quelli usati dall'amministrazione finanziaria o dalla Guardia di finanza, anche se contraffatti, è punito con la reclusione da uno a sei mesi. La pena è della reclusione da un mese ad un anno se il fatto è commesso da un fabbricante.

Il fabbricante che, senza essere concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, ne abbia agevolato la commissione omettendo di adottare le opportune cautele nella custodia dei misuratori e degli altri congegni ivi indicati è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 258 euro a 1549 euro.

Nei casi previsti dai commi 1 e 2, ove dal fatto sia conseguita un'evasione di imposta, resta salva l'applicabilità delle sanzioni di cui agli articoli 40 e 43.

Art. 47: Deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa

Per le deficienze riscontrate nella verifica dei depositi fiscali di entità superiore al 2 per cento oltre il calo consentito si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al triplo della relativa accisa. Nel caso di prodotti denaturati, se la deficienza eccede l'uno per cento oltre il calo consentito, l'esercente è punito, indipendentemente dal

pagamento dell'accisa commisurata all'aliquota più elevata gravante sul prodotto, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000. Se la deficienza è di entità superiore al 10 per cento oltre il calo consentito si applicano le pene previste per il tentativo di sottrazione del prodotto al pagamento dell'accisa

Per le eccedenze di prodotti nei depositi fiscali e per le eccedenze di prodotti denaturati non rientranti nei limiti delle tolleranze ammesse, ovvero non giustificate dalla prescritta documentazione si applicano le pene previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento o al pagamento dell'accisa, salvo che venga dimostrata la legittima provenienza dei prodotti ed il regolare assolvimento dell'imposta, se dovuta.

Per le deficienze, superiori ai cali ammessi, riscontrate all'arrivo dei prodotti trasportati in regime sospensivo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal decimo all'intero ammontare dell'imposta relativa alla quantità mancante superiore al predetto calo a meno che l'Amministrazione finanziaria abbia motivi fondati di ritenere che la circolazione dei prodotti di cui al presente comma sia avvenuta in frode o comunque in modo irregolare, nel qual caso la predetta sanzione è applicata con riguardo all'imposta relativa all'intera quantità mancante. Se la deficienza è di entità superiore al 10 per cento oltre il calo consentito, si applicano le pene previste per il tentativo di sottrazione del prodotto al pagamento dell'accisa. Le eccedenze sono assunte in carico.

Le sanzioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano se viene fornita la prova che il prodotto mancante è andato perduto irrimediabilmente o distrutto.

Per le differenze di qualità o di quantità tra i prodotti soggetti ad accisa destinati all'esportazione e quelli indicati nella dichiarazione presentata per ottenere l'abbuono o la restituzione dell'accisa, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 96, commi 1 e 2, delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, calcolata sulla somma indebitamente restituita o richiesta in restituzione.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai tabacchi lavorati.

Art. 48: Irregolarità nell'esercizio degli impianti di lavorazione e di deposito di prodotti sottoposti ad accisa

Chiunque esercita un deposito di prodotti energetici, un impianto di distribuzione stradale di carburanti o un apparecchio di distribuzione automatica di carburanti, non denunciati a norma dell'art. 25, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 1032 euro a 5164 euro. La stessa sanzione si applica all'esercente di depositi di prodotti alcolici non denunciati a norma dell'art. 29.

Se nella verifica dei depositi e degli impianti o degli apparecchi indicati nel comma 1 si riscontrano eccedenze rispetto alle risultanze del registro di carico e scarico o comunque non giustificate dalla prescritta documentazione, in aggiunta al pagamento del tributo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 516 euro a 3098 euro. Se l'eccedenza riscontrata non supera l'uno per cento rapportato alla quantità estratta nel periodo preso a base della verifica si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 154 euro a 929 euro.

Non si fa luogo ad alcun addebito per le eccedenze, riscontrate nel periodo preso a base della verifica:

- a) degli oli combustibili non superiori all'uno per cento della quantità estratta, presso i depositi liberi per uso commerciale;
- b) dei carburanti non superiori al 5 per mille rapportato alle erogazioni registrate dal contatore totalizzatore, presso gli impianti e gli apparecchi di distribuzione automatica.

L'esercente degli impianti di lavorazione e di deposito di prodotti sottoposti ad accisa che effettua la consegna dei prodotti agevolati senza l'osservanza delle formalità prescritte è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 258 euro a 1549 euro.

La sanzione di cui al comma 4 si applica anche nei confronti dell'esercente che apporta modifiche agli impianti senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficio dell'Agenzia delle dogane, nei casi in cui è prescritta.

Art. 49: Irregolarità nella circolazione

I prodotti sottoposti ad accisa, anche se destinati ad usi esenti od agevolati, ad esclusione dei tabacchi lavorati, del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e della birra, trasportati senza la specifica documentazione prevista in relazione a detta imposta, ovvero con documento falso od alterato o che non consente di individuare i soggetti interessati all'operazione di trasporto, la merce o la quantità effettivamente trasportata, si presumono di illecita provenienza.

In tali casi si applicano al trasportatore ed allo speditore le pene previste per la sottrazione del prodotto all'accertamento o al pagamento dell'imposta.

Nei casi di cui al comma 1, se viene dimostrata la legittima provenienza dei prodotti ed il regolare assolvimento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 516 euro a 3098 euro, salvo che per i cali di prodotti in cauzione, per i quali si applicano le specifiche sanzioni previste dal presente testo unico.

Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano qualora i prodotti trasportati differiscano quantitativamente rispetto ai dati risultanti dal sistema informatizzato o dai documenti che accompagnano i medesimi prodotti, in misura non superiore all'uno per cento, se in più, o al 2 per cento oltre il calo ammesso dalle norme doganali vigenti, se in meno.

Nei casi di irregolare predisposizione della documentazione prescritta ai fini della circolazione, diversi da quelli previsti nel comma 1, si applica allo speditore la sanzione amministrativa di cui al comma 2. La stessa sanzione si applica al trasportatore che non esegue gli adempimenti prescritti.

Le sanzioni amministrative di cui ai commi 2 e 4 si applicano, altresì, per le violazioni previste nei medesimi commi relative ai trasferimenti dei prodotti di cui all'art. 21, comma 3. Qualora non venga fornita dimostrazione che il prodotto sia stato destinato ad usi diversi da quelli soggetti ad imposta si applica la presunzione di reato di cui al comma 1; l'imposta evasa è calcolata in base all'aliquota indicata all'art. 21, comma 2.

Qualora sia stabilita l'utilizzazione di documenti di cui all'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, quali documenti di accompagnamento specifici dei prodotti soggetti ad accisa, si applicano, in luogo delle sanzioni previste nel medesimo decreto, quelle contemplate nel presente articolo.

Le sanzioni previste dalle norme vigenti per le irregolarità relative alla documentazione prescritta ai fini della circolazione del vino o delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra si applicano anche nel caso in cui tali documenti siano quelli specifici dei prodotti sottoposti ad accisa.

Art. 50: Inosservanza di prescrizioni e regolamenti

Indipendentemente dall'applicazione delle pene previste per le violazioni che costituiscono reato, per le infrazioni alla disciplina delle accise stabilita dal presente testo unico e dalle relative norme di esecuzione, comprese la irregolare tenuta della contabilità o dei registri prescritti e la omessa o tardiva presentazione delle dichiarazioni e denunce prescritte, si applica la sanzione amministrativa

del pagamento di una somma di denaro da 500 euro a 3.000 euro.

La tenuta della contabilità e dei registri si considera irregolare quando viene accertata una differenza tra le giacenze reali e le risultanze contabili superiore ai cali e alle perdite di cui all'art. 4. Per gli impianti di distribuzione stradale di carburanti si considera irregolare la tenuta del registro di carico e scarico quando la predetta differenza supera un dodicesimo del calo annuo consentito per i singoli carburanti, riferito alle erogazioni effettuate nel periodo preso a base della verifica; per i depositi commerciali di gasolio si considera irregolare la tenuta del registro di carico e scarico quando la differenza supera il 3 per mille delle quantità di gasolio assunte in carico nel periodo preso a base della verifica.

La sanzione di cui al comma 1 si applica anche a chiunque esercita le attività senza la prescritta licenza fiscale, ovvero ostacola, in qualunque modo, ai militari della Guardia di finanza ed ai funzionari dell'amministrazione finanziaria, muniti della speciale tessera di riconoscimento, l'accesso nei locali in cui vengono trasformati, lavorati, impiegati o custoditi prodotti soggetti od assoggettati ad accisa, salvo che il fatto costituisca reato.

L'estrazione di prodotti sottoposti ad accisa dopo la revoca della licenza di cui all'art. 5, comma 2, è considerata, agli effetti sanzionatori, tentativo di sottrarre al pagamento dell'imposta il quantitativo estratto, ancorché destinato ad usi esenti od agevolati.

B.13.3 *LE MODIFICHE AI REATI PRESUPPOSTO*

Reati transnazionali

L'art. 86 del DLgs 141/2024 (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati) ha comportato la sostituzione dell'Art. 291-quater del D.P.R. 43/1973 all'interno dei reati transnazionali (Legge 146/2006).

Le modifiche intervenute nel reato presupposto ex Art. 291-quater del D.P.R. 43/1973 sono riportate nella tabella seguente:

Vecchio testo	Nuovo testo
Art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 43/1973 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Le pene previste dagli articoli 291-big, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti..	Art. 86 DLgs 141/2024 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 84 ovvero dall'articolo 40-bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies di cui al citato testo unico, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni. La pena è aumentata, se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dall'articolo 85, comma 2, lettere d) o e), ovvero dall'articolo 40-ter, comma 2, lettere d) o e), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies del medesimo testo unico, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Le pene previste dall'articolo 84 e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'autore che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per l'individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

B.13.4 *ANALISI DEI RISCHI*

Si ritiene che il rischio reati in materia di contrabbando per una impresa di costruzioni che opera esclusivamente sul territorio nazionale sia trascurabile.

Per imprese di costruzioni che operano anche all'estero o che importano rilevanti quantità di materiali/prodotti dall'estero, appare opportuno raccomandare una analisi dei rischi più puntuale, in funzione dei paesi nei quali operano e delle modalità con le quali sono svolte le relative attività (stabile organizzazione, cantieri temporanei, associazioni con imprese locali, ecc.). Specifici protocolli di prevenzione dovrebbero riguardare il rapporto con lo spedizioniere doganale utilizzato.

Il rischio reati in materia di accise, gravante sui produttori, importatori o distributori dei beni soggetti a imposta, rappresenta un rischio non applicabile alle imprese di costruzioni standard.

Anche il reato ex art. 86 DLgs 141/2024 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, nella versione modificata dal DLgs in parola, rappresenta un rischio non applicabile alle imprese di costruzioni standard.

B.13.5 *PROTOCOLLI DI PREVENZIONE SPECIFICI*

Nessun protocollo di prevenzione appare necessario per le imprese di costruzione standard.

B.14 Legge 14 novembre 2024, n. 166 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.

B.14.1 *LE MODIFICHE AL DLGS 231/2001*

La legge 166/2024, emanata a seguito di una procedura di infrazione dell'Unione europea verso l'Italia, ha esteso i soggetti ammessi all'esercizio dell'attività di intermediazione sul diritto d'autore, in precedenza appannaggio esclusivo della Società italiana degli autori e degli editori (SIAE).

La Legge 166/2024 non apporta modifiche dirette al DLgs 231/2001 in quanto non inserisce nuovi reati presupposto, non esclude alcun reato presupposto esistente e non modifica il regime delle sanzioni applicabili.

Le modifiche al DLgs 231/2001 sono di natura indiretta, attraverso una modifica del regime sanzionatorio, esteso dalla Legge in parola non solo alle contraffazioni dei contrassegni SIAE, ma anche quelle apposte da organismi di gestione collettiva o da entità di gestione indipendenti, previsto dagli artt. 171-bis, 171-ter e 171-septies della Legge 633/1941 (richiamati dall'art. 25-novies DLgs. 231/2001)

B.14.2 *LE MODIFICHE AI REATI PRESUPPOSTO*

Le modifiche agli **artt. 171-bis, commi 1 e 2** (Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori), **171-ter, comma 1** (Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa) e **171-septies, comma 1** (Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione) sono riportate nelle tabelle seguenti:

Legge 633/1941 Art. 171-bis, commi 1 e 2 Testo superato	Legge 633/1941 Art. 171-bis, commi 1 e 2 Testo vigente
1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società	1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati ai sensi della

Legge 633/1941 Art. 171-bis, commi 1 e 2 Testo superato	Legge 633/1941 Art. 171-bis, commi 1 e 2 Testo vigente
italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità. 2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.	presente legge, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo. 2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati ai sensi della presente legge riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Legge 633/1941 Art. 171-ter, comma 1 Testo superato	Legge 633/1941 Art. 171-ter comma 1 Testo vigente
1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro: a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b); d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte	È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro: a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b); d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione di contrassegno ai sensi della predetta legge, privi del

Legge 633/1941 Art. 171-ter, comma 1 Testo superato	Legge 633/1941 Art. 171-ter comma 1 Testo vigente
della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto. f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art.102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale; h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse. h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.	contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto; f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale; h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse; h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.

Legge 633/1941 Art. 171-septies, comma 1 Testo superato	Legge 633/1941 Art. 171-septies, comma 1 Testo vigente
1. 1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche: a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi; b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.	1. 1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche: b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

B.14.3 *ANALISI DEI RISCHI*

Il rischio reati in materia di violazione dei diritti d'autore in linea generale non è "tipico" del settore costruzioni, e soprattutto dell'impresa di costruzione standard. Fanno potenzialmente eccezione i delitti ex art 171 bis della Legge 633/1941, relativi alla violazione del diritto d'autore relativo a programmi per elaboratore (software) proprietari utilizzati dall'impresa nel quadro della propria attività imprenditoriale.

Le modifiche apportate dalla Legge 166/2024 ai reati di cui agli artt. 171-*bis*, 171-*ter* e 171-*septies* della Legge 633/1941, non impattano, quindi sulla valutazione dei rischi contenuta nel Codice di Comportamento ANCE 2022.

B.14.4 *PROTOCOLLI DI PREVENZIONE SPECIFICI*

Nessun protocollo di prevenzione appare necessario per le imprese di costruzione standard.

B.15 Legge 9 dicembre 2024, n. 187 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali.

B.15.1 *LE MODIFICHE AL DLGS 231/2001*

La legge 187/2024, cd “Legge Flussi e caporalato” di conversione del Decreto Legge 145/2024 cd “Decreto Flussi” ha apportato una serie di modifiche alla disciplina dell’ingresso in Italia per motivi di lavoro e del soccorso in mare e ha introdotto misure per combattere il lavoro sommerso e garantire una maggior tutela alle vittime di sfruttamento lavorativo.

La legge in parola non apporta modifiche dirette al DLgs 231/2001 in quanto non inserisce nuovi reati presupposto, non esclude alcun reato presupposto esistente e non modifica il regime delle sanzioni applicabili.

Le modifiche al DLgs 231/2001 sono di natura indiretta, attraverso una nuova formulazione del comma 12-bis dell’art. 22 ex DLgs 286/1998 (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare), richiamato dall’art 25-duodecies, Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare).

B.15.2 *LE MODIFICHE AI REATI PRESUPPOSTO*

La modifica al comma 12-bis dell’art. 22 ex DLgs 286/1998 è riportata nella tabella seguente.

DLgs 286/1998 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare Art. 22, comma 12-bis Testo superato	DLgs 286/1998 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare Art. 22, comma 12-bis Testo vigente
12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell’articolo 603-bis del codice penale.	12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di cui al terzo comma dell’articolo 603-bis del codice penale.

B.15.3 *ANALISI DEI RISCHI*

Il rischio che una impresa di costruzione standard commetta questa tipologia di reato, soprattutto nella assunzione di manovalanza per i cantieri, deve essere valutato e tenuto sotto controllo.

La modifica apportate al comma 12-bis dell’art. 22 ex DLgs 286/1998 non modifica, comunque, la valutazione dei rischi contenuta nel Codice di Comportamento ANCE 2022.

B.15.4 ***PROTOCOLLI DI PREVENZIONE SPECIFICI***

Nessun protocollo di prevenzione specifico appare necessario.

B.16 Legge 9 giugno 2025, n. 80 – Conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento

B.16.1 *LE MODIFICHE AL DLGS 231/2001*

La Legge 9 giugno 2025, n. 80, è la legge di conversione del Decreto Legge 11 aprile 2025, n. 48, comunemente noto come "decreto sicurezza". Il provvedimento contiene misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, come il contrasto al terrorismo e alla criminalità organizzata, la tutela del personale delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco, e disposizioni sull'ordinamento penitenziario. Include anche la creazione di un albo di esperti per supportare le vittime dell'usura nel reinserimento economico.

La Legge 80/2025 ha introdotto, in particolare, una nuova fattispecie in materia di terrorismo: detenzione di materiale con finalità di terrorismo ex art. 270-quinquies.3 c.p.

In relazione al rinvio generale ai “delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali” effettuato dall'art. 25 quater Dlgs 231/2001, tale fattispecie è, quindi, da considerarsi quale nuovo reato presupposto.

B.16.2 *I NUOVI REATI PRESUPPOSTO*

CODICE PENALE LIBRO SECONDO - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO I - DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO
CAPO I - DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INTERNAZIONALE DELLO STATO

Art. 270 quinquies.3 – Detenzione di materiale con finalità di terrorismo

Chiunque, fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quinquies, consapevolmente si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, di armi da fuoco o di altre armi o di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da due a sei anni.

B.16.3 *ANALISI DEI RISCHI*

Per una impresa di costruzione standard il rischio della commissione di reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico appare trascurabile.

L'introduzione del nuovo reato presupposto ex art. 270 quinquies.3 c.p. non modifica la valutazione dei rischi contenuta nel Codice di Comportamento ANCE 2022.

B.16.4 *PROTOCOLLI DI PREVENZIONE SPECIFICI*

Nessun protocollo di prevenzione specifico appare necessario.

B.17 Legge 6 giugno 2025, n. 82 – Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali

B.17.1 *LE MODIFICHE AL DLGS 231/2001*

La Legge 6 giugno 2025, n. 82 interviene per rafforzare la tutela degli animali modificando il Codice Penale, il Codice di Procedura Penale e altre normative per introdurre nuove e più severe sanzioni per i reati contro gli animali, vietare specifiche pratiche come la detenzione di animali legati alla catena e introdurre disposizioni per l'affidamento degli animali sequestrati.

La Legge 82/2025, in particolare, amplia, con l'introduzione dell'art. 25-undecies, il catalogo dei reati presupposto ai sensi del DLgs 231/2001

Di seguito si riporta il testo del nuovo art. 25-undecies, così come introdotto dall'art. 8 della Legge 82/2015 che ha modificato il DLgs 231/2001:

Art. 25-undecies – Delitti contro gli animali

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 638 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, o di decreto penale di condanna, ai sensi dell'articolo 459 del codice di procedura penale, per i delitti di cui al comma 1 del presente articolo, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del presente decreto per una durata non superiore a due anni.
3. I commi 1 e 2 non si applicano ai casi previsti dall'articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale¹¹.

La Legge 82/2025 ha, altresì, apportato modifiche ai reati presupposto ex artt. 727-bis (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette) e 733-bis c.p. (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto), entrambi richiamati dall'art. 25-undecies DLgs 231/2001 (Reati ambientali), prevedendo un inasprimento del regime sanzionatorio.

B.17.2 *I NUOVI REATI PRESUPPOSTO*

CODICE PENALE LIBRO SECONDO - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO IX BIS - DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI

Art. 544-bis – Uccisione di animali

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000.

¹¹ L'art. 19-ter, a sua volta, stabilisce che "Le disposizioni del titolo IX bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX bis del libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente".

Se il fatto è commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell'animale, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 10.000 a euro 60.000.

Art. 544-ter – Maltrattamento di animali

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.

La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo e al secondo comma deriva la morte dell'animale.

Art. 544-quater – Spettacoli o manifestazioni vietati

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 15.000 a 30.000 euro.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.

Art. 544-quinquies – Divieto di combattimento tra animali

Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.

La pena è aumentata da un terzo alla metà: 1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate; 2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni; 3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti, e a chiunque partecipa a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni di cui al primo comma 4.

Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

CODICE PENALE LIBRO SECONDO - DEI DELITTI IN PARTICOLARE

TITOLO XIII - DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO

CAPO I - DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO MEDIANTE VIOLENZA ALLE COSE O ALLE PERSONE

Art. 638 – Uccisione o danneggiamento di animali altrui

Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora tre o più animali raccolti in gregge o in mandria, ovvero compie il fatto su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

B.17.3 *LE MODIFICHE AI REATI PRESUPPOSTO*

Le modifiche apportate agli artt. 727-bis e 733-bis c.p. dalla Legge 82/2025 sono riportate nella tabella seguente.

Art. 727-bis Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette Testo superato	Art. 727-bis Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette Testo vigente
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda fino a 8.000 euro , salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Art. 733-bis Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto Testo superato	Art. 733-bis Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto Testo vigente
Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.	Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto da tre mesi a due anni e con l'ammenda non inferiore a 6.000 euro .

B.17.4 *ANALISI DEI RISCHI*

Per una impresa di costruzione standard il rischio della commissione dei delitti contro gli animali previsti dai Titoli IX-bis e XIII del Codice Penale appare non applicabile.

Lo stesso dicasi per i reati di cui agli artt. 727-bis e 733-bis c.p.: questa tipologia di reati presupposto non è ipotizzabile per una impresa di costruzioni standard¹².

I nuovi reati presupposto ex art. 25 undevicies, così come le modifiche apportate agli artt. 727-bis e 733-bis c.p. non modificano, quindi, la valutazione dei rischi contenuta nel Codice di Comportamento ANCE 2022.

B.17.5 *PROTOCOLLI DI PREVENZIONE SPECIFICI*

Nessun protocollo di prevenzione specifico appare necessario.

¹² Qualora l'impresa di costruzione dovesse trovarsi ad operare in aree naturali protette, per limitare il rischio di concorso nel reato ex art. 733-bis, è opportuno analizzare le specifiche problematiche nell'ambito del "Documento di valutazione degli Impatti ambientali" previsto dal protocollo 11.06-Rischi ambientali.

B.18 Decreto Legislativo 12 giugno 2025, n. 81 – Disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie

B.18.1 LE MODIFICHE AL DLGS 231/2001

Il DLgs 81/2025 introduce disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie. Il Decreto in parola mira a semplificare e migliorare i processi fiscali e le sanzioni correlate.

Il DLgs 81/2025, in particolare, non apporta modifiche dirette al DLgs 231/2001 in quanto non inserisce nuovi reati presupposto, non esclude alcun reato presupposto esistente e non modifica il regime delle sanzioni applicabili.

Le modifiche al DLgs 231/2001 sono di natura indiretta, attraverso una nuova formulazione dell'art. 88 (Circostanze aggravanti del contrabbando) ex DLgs 141/2024¹³.

La fattispecie contemplata dall'art. 88, parte della normativa doganale ex DLgs 141/2024, si applica ai delitti di contrabbando previsti dagli articoli da 78 a 83 a loro volta richiamati dall'art. 25-sexiesdecies (Contrabbando).

B.18.2 LE MODIFICHE AI REATI PRESUPPOSTO

Le modifiche apportate all'art. 88 ex DLgs 141/2024 dal DLgs 81/2025 sono riportate nella tabella seguente.

DLgs 141/2024 Art. 88 Circostanze aggravanti Testo superato	DLgs 141/2024 Art. 88 Circostanze aggravanti Testo vigente
Per i delitti previsti negli articoli da 78 a 83, è punito con la multa aumentata fino alla metà chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato. Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni: a) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, l'autore è sorpreso a mano armata; b) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, tre o più persone autrici di contrabbando sono sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c) quando il fatto è connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) quando l'autore è un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;	Per i delitti previsti negli articoli da 78 a 83, è punito con la multa aumentata fino alla metà chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato. Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni: a) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, l'autore è sorpreso a mano armata; b) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, tre o più persone autrici di contrabbando sono sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c) quando il fatto è connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) quando l'autore è un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita; e) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti

¹³ Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi

DLgs 141/2024 Art. 88 Circostanze aggravanti Testo superato	DLgs 141/2024 Art. 88 Circostanze aggravanti Testo vigente
e) quando l'ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, è superiore a 100.000 euro. Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, è maggiore di euro 50.000 e non superiore a euro 100.000.	indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione a titolo di dazio doganale è superiore a 100.000 euro; e-bis) quando l'ammontare complessivo dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione diversi dal dazio doganale è maggiore di euro 500.000. Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni: a) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione a titolo di dazio doganale è maggiore di euro 50.000 e non superiore a euro 100.000; b) quando l'ammontare complessivo dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o richiesti in restituzione diversi dal dazio doganale è maggiore di euro 200.000 e non superiore a euro 500.000.

B.18.3 *ANALISI DEI RISCHI*

Le modifiche apportate all'art 88 ex DLgs 141/2024 non impattano sulla valutazione dei rischi già effettuata in occasione delle modifiche apportate alla normativa in materia di contrabbando con il DLgs 141/2024.

Per completezza si riporta, di seguito, la valutazione del rischio per quanto riguarda i reati in materia di contrabbando.

Si ritiene che il rischio reati in materia di contrabbando per una impresa di costruzioni che opera esclusivamente sul territorio nazionale sia trascurabile.

Per imprese di costruzioni che operano anche all'estero o che importano rilevanti quantità di materiali/prodotti dall'estero, appare opportuno raccomandare una analisi dei rischi più puntuale, in funzione dei paesi nei quali operano e delle modalità con le quali sono svolte le relative attività (stabile organizzazione, cantieri temporanei, associazioni con imprese locali, ecc.). Specifici protocolli di prevenzione dovrebbero riguardare il rapporto con lo spedizioniere doganale utilizzato.

B.18.4 *PROTOCOLLI DI PREVENZIONE SPECIFICI*

Per un'impresa di costruzioni standard nessun protocollo di prevenzione specifico appare necessario.

Decreto Legge 8 agosto 2025 , n. 116 - Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi -, convertito con modifiche dalla Legge 3 ottobre 2025, n. 147

B.18.5 LE MODIFICHE AL DLGS 231/2001

Il Decreto-legge n. 116 dell'8 agosto 2025, noto come "Terra dei fuochi", introduce un complesso di misure straordinarie per contrastare i reati ambientali connessi al traffico e all'abbandono dei rifiuti. Le modifiche investono il Codice penale, il Codice di procedura penale, il Codice dell'ambiente e il DLgs 231/2001, ridisegnando l'intero sistema repressivo.

L'art. 6 del Decreto in parola apporta modifiche dirette all'art. 25-undecies del DLgs 231/2001 ampliando il catalogo dei reati presupposto sia alle nuove fattispecie introdotte per contrastare il sempre più grave e diffuso fenomeno di abbandono di rifiuti, sia alle fattispecie delittuose già esistenti e inasprendo le sanzioni amministrative, determinate in quote, per alcune fattispecie.

In particolare, il catalogo dei reati presupposto si arricchisce delle seguenti fattispecie:

- Nuovi reati presupposto previsti dal Codice Penale.ⁱⁱ
 - Articolo 452 septies c.p.: Impedito controllo
 - Articolo 452 terdecies c.p.: Omessa bonifica
- Nuovi reati presupposto previsti dal DLgs 152/2006 (Testo Unico Ambientale)¹⁴
 - Articolo 255 bis - Abbandono di rifiuti in casi particolari
 - Articolo 255 ter - Abbandono di rifiuti pericolosi
 - Articolo 256 bis - Combustione illecita di rifiuti
 - Articolo 259 – Spedizione illegale di rifiuti

Il Decreto in parola apporta, altresì, modifiche di natura indiretta al DLgs 231/2001, attraverso la previsione di nuove circostanze aggravanti, l'innalzamento di pene pecuniarie ed interdittive fino all'interdizione definitiva per gli enti stabilmente utilizzati a fini criminali.

Si precisa, infine, che, rispetto al testo del Decreto in parola, la Legge di conversione ha apportato ulteriori modifiche rafforzando la risposta sanzionatoria in materia di abbandono e gestione illecita dei rifiuti, e ampliando la gamma delle misure amministrative accessorie e interdittive a carico dei soggetti condannati per delitti ambientali e riformulando diversi articoli del DLgs. 152/2006.

Le modifiche all'art. 25 undecies del DLgs 231/2001 sono riportate nella tabella seguente:

Testo superato	Testo vigente
Art. 25 undecies – Reati ambientali 1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la	Art. 25 undecies – Reati ambientali 1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote ; b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da seicento a novecento quote ; c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la

¹⁴ Anche nella forma colposa allorquando ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 259-ter del DLgs 152/2006

sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote; d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote; e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.	sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote; d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da quattrocentocinquanta a mille quote; e) per la violazione dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da cinquecento a novecento quote per il caso previsto dal primo comma e da seicento a milleduecento quote per i casi previsti dal secondo comma; e-bis) per la violazione dell'articolo 452-septies, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; e-ter) per la violazione dell'articolo 452-terdecies, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; e-quater) per la violazione dell'articolo 452-quaterdecies, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote, nel caso previsto dal primo comma, da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote nel caso previsto dal secondo comma e da cinquecento a mille quote nei casi previsti dal terzo comma; f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).	1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a), b), d), e) ed e quater), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9.
2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i reati di cui all'articolo 137: (1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; (2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. b) per i reati di cui all'articolo 256: (1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; (2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; (3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote; c) per i reati di cui all'articolo 257: (1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; (2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;	2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i reati di cui all'articolo 137: (1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; (2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. a-bis) per il reato di cui all'articolo 255-bis, la sanzione pecuniaria da trecentocinquanta a quattrocentocinquanta quote; a-ter) per il reato di cui all'articolo 255-ter: 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria da quattrocento a cinquecentocinquanta quote; 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da cinquecento a seicentocinquanta quote; b) per i reati di cui all'articolo 256: 1) per la violazione del comma 1, primo periodo, la sanzione pecuniaria da trecento a quattrocentocinquanta quote; 2) per la violazione dei commi 1, secondo periodo, e 3, primo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2; g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo; h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.	3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote; 3-bis) per la violazione dei commi 1-bis, primo periodo, e 3-bis, primo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote; 3-ter) per la violazione dei commi 1-bis, secondo periodo, e 3-bis, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da seicento a milleduecento quote; 3-quater) per la violazione dei commi 5 e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; b-bis) per il reato di cui all'articolo 256-bis: 1) per la violazione del comma 1, primo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocentocinquanta quote; 2) per la violazione del comma 1, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da trecento a seicento quote; 3) per la violazione del comma 3-bis, primo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; 4) per la violazione del comma 3-bis, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote; c) per i reati di cui all'articolo 257: (1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; (2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da trecento a quattrocentocinquanta quote; g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo; h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
	2-bis. Quando ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 259-ter del decreto legislativo 2 aprile 2006, n. 152, le sanzioni previste dal comma 2, lettere a-bis), a-ter), b), ed e) sono diminuite da un terzo a due terzi.
3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;	3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima l. n. 150 del 1992, rispettivamente: (1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione; (2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione; (3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione; (4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.	c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima l. n. 150 del 1992, rispettivamente: (1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione; (2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione; (3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione; (4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.
4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.	4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote	5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote
6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.	7. Nei casi di condanna per i reati indicati al comma 2, lettera a), numero 2), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi. Nei casi di condanna per i reati indicati dal comma 2, lettere b), b-bis) ed e), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-quaterdecies del codice penale, agli articoli 256, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3 del presente decreto.
8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività	8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività

B.18.6 I NUOVI REATI PRESUPPOSTO

I nuovi reati presupposto introdotti dal Decreto Legge 116/2025, convertito con modifiche dalla legge di conversione 147/2025, sono i seguenti:

CODICE PENALE LIBRO SECONDO - TITOLO VI-BIS - DEI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE

Art. 452-septies c.p.– Impedimento del controllo

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 452-terdecies c.p.– Omessa bonifica

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000.

DLGS 152/2006

PARTE QUARTA: NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI

TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO I - SANZIONI

Art. 255-bis – Abbandono di rifiuti in casi particolari

Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni se:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

I titolari di imprese e i responsabili di enti che, ricorrendo taluno dei casi di cui al comma 1, abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, sono puniti con la reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi.

Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 255-ter – Abbandono di rifiuti pericolosi

1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da uno a cinque anni. 2. La pena è

della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

3. I titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da un anno a cinque anni e sei mesi. Quando ricorre taluno dei casi di cui al comma 2, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.

Art. 256-bis - Combustione illecita di rifiuti

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della

reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.

2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, commi 1 e 1.1 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti. Se i fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 sono commessi in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti, le pene per i predetti reati non possono essere inferiori a quelle stabilite dal comma 1.

3. La pena è aumentata di un terzo se il delitto di cui al comma 1 è commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa; ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

3-bis. La combustione di rifiuti non pericolosi è punita con la reclusione da tre a sei anni, quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. La combustione di rifiuti pericolosi, quando ricorre taluno dei casi di cui al periodo che precede, è punita con la reclusione da tre anni e sei mesi a sette anni.

3-ter. Se ai fatti di cui al comma 3-bis segue l'incendio, le pene ivi previste sono aumentate sino alla metà.

4. La pena è aumentata di un terzo se i fatti di cui ai commi 1 e 3-bis sono commessi in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

5. I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.

6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato.

Art. 259 – Spedizione illegale di rifiuti

- 1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente spedizione illegale ai sensi degli articoli 2, punto 35 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 e dell'articolo 3, punto 26 del regolamento (UE) n. 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.
- 2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

B.18.7 LE MODIFICHE AI REATI PRESUPPOSTO

I reati presupposto modificati dal Decreto Legge 116/2025 convertito con modifiche dalla legge di conversione 147/2025 sono i seguenti:

- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.): prevista una nuova circostanza aggravante ad effetto speciale.
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.): prevista una nuova circostanza aggravante ad effetto speciale.
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (DLgs 152/2006, art. 256): la fattispecie di “gestione non autorizzata di rifiuti” (comma 1) cessa di essere un’ipotesi contravvenzionale per diventare un delitto nel caso in cui riguardi rifiuti pericolosi; la fattispecie di “” “discarica abusiva” (comma 3), invece, configura un’ipotesi delittuosa sia per i rifiuti non pericolosi sia per quelli pericolosi. Sono altresì previsti trattamenti sanzionatori più severi in casi particolari.
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri e dei formulari (DLgs 152/2006, art. 258): incremento della risposta sanzionatoria, introduzione di una nuova sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida

Le modifiche apportate dal Decreto Legge 116/2025 ai reati presupposto sono riportate nella tabella seguente.

Testo superato	Testo vigente
Art. 452-sexies c.p. - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illecitamente di materiale ad alta radioattività. 2. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria,	Art. 452-sexies c.p. - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illecitamente di materiale ad alta radioattività. 2. La pena di cui al primo comma è aumentata sino alla metà quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o

della flora o della fauna. 3. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.	significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze
Art. 452-quaterdecies c.p. - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti 1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. 2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. 3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33. 4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente. 5. È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.	Art. 452-quaterdecies c.p. - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti 1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. 2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. 2-bis. Le pene previste dai commi che precedono sono aumentate fino alla metà, quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze 3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33. 4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente. 5. È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.
Art. 256 DLgs n. 152/2006 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata 1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordecies, co. 1, Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;	Art. 256 DLgs n. 152/2006 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata 1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordecies, co. 1, Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. 2. Le pene di cui al co. 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2. 3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, co. 1, Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. 4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei 5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al co. 1, lettera b). 6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, co. 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti. 7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, co. 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. 8. I soggetti di cui agli articoli 233, (...) 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Ai soggetti di cui all'articolo 234 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi.	1-bis. La pena per i fatti di cui al comma 1, primo periodo, è della reclusione da uno a cinque anni quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi. 1-ter. Nel caso in cui le violazioni di cui ai commi 1 e 1-bis siano commesse mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da 3 a 9 mesi. Si applicano secondo le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 1-quater. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 1 e 1-bis, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato. 3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applica la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e sei mesi se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. 3-bis. La realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata è punita con la reclusione da due a sei anni quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni. 3-ter. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 3 e 3-bis, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, salvo
--	---

	che appartenga a persona estranea al reato, fatti comunque salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. 4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena dell'ammenda da euro 6.000 a euro 52.000 o dell'arresto fino a tre anni nei confronti di colui che, pur essendo titolare di autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, non osservi le prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni o nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, sempre che il fatto riguardi rifiuti non pericolosi e quando non ricorrano le condizioni di cui al comma 1-bis, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera b)» 5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.
Art. 258 DLgs n. 152/2006 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri e dei formulari 1. I soggetti di cui all'articolo 189, co. 3, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro. 2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, co. 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore. 3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le sanzioni sono quantificate nelle misure minime e massime da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a	Art. 258 DLgs n. 152/2006 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri e dei formulari 1. I soggetti di cui all'articolo 189, co. 3, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro. 2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, co. 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da quattromila a ventimila euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore. 2-bis. All'accertamento della violazione di cui al comma 2 consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi se si tratta di rifiuti non pericolosi e da due a otto mesi se si tratta di rifiuti pericolosi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo I, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. All'accertamento della violazione consegue altresì la sospensione dall'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 per un periodo da due a sei mesi se il trasporto riguarda rifiuti non pericolosi e da quattro a dodici mesi se il trasporto riguarda rifiuti pericolosi. 3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le sanzioni sono quantificate nelle misure minime e massime da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il

diecimila euro. Si applica la pena dell'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. 5. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, co. 1, o del formulario di cui all'articolo 193. La sanzione ridotta di cui alla presente disposizione si applica alla omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi. 6. I soggetti di cui all'articolo 220, co. 2, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro. 7. I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (...) che non effettuano la comunicazione di cui all'articolo 189 ((, co. 5,)) ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro. 8. In caso di violazione di uno o più degli obblighi previsti dall'articolo 184, commi 5-bis.1 e 5-bis.2, e dall'articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del presente decreto, il comandante del poligono militare delle Forze armate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro. In caso di violazione reiterata degli stessi obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro. 9. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La	numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Fatta salva l'applicazione del comma 5, chiunque effettua il trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni». 4-bis. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei reati di cui al comma 4, secondo e terzo periodo, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato. 5. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, co. 1, o del formulario di cui all'articolo 193. La sanzione ridotta di cui alla presente disposizione si applica alla omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi. 6. I soggetti di cui all'articolo 220, co. 2, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro. 7. I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (...) che non effettuano la comunicazione di cui all'articolo 189 ((, co. 5,)) ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo
--	---

stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo. 10. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi eventualmente non versati, la mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all'articolo 188-bis, nelle tempistiche e con le modalità definite nel decreto di cui al co. 1 del medesimo articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro, per i rifiuti non pericolosi, e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. La mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità ivi definite comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti non pericolosi e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. 11. Le sanzioni di cui al co. 10 sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione al Registro entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti dal decreto di cui al co. 1 dell'articolo 188-bis e dalle procedure operative. Non è soggetta alle sanzioni di cui al co. 11 la mera correzione di dati, comunicata con le modalità previste dal decreto citato. 12. Gli importi delle sanzioni di cui al co. 10 sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, destinati agli interventi di bonifica dei siti di cui all'articolo 252, co. 5, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 253, co. 5, secondo criteri e modalità di ripartizione fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 13. Le sanzioni di cui al presente articolo, conseguenti alla trasmissione o all'annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell'ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo.	giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro. 8. In caso di violazione di uno o più degli obblighi previsti dall'articolo 184, commi 5-bis.1 e 5-bis.2, e dall'articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del presente decreto, il comandante del poligono militare delle Forze armate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro. In caso di violazione reiterata degli stessi obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro. 9. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo. 10. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi eventualmente non versati, la mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all'articolo 188-bis, nelle tempistiche e con le modalità definite nel decreto di cui al co. 1 del medesimo articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro, per i rifiuti non pericolosi, e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. La mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità ivi definite comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti non pericolosi e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. 11. Le sanzioni di cui al co. 10 sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione al Registro entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti dal decreto di cui al co. 1 dell'articolo 188-bis e dalle procedure operative. Non è soggetta alle sanzioni di cui al co. 11 la mera correzione di dati, comunicata con le modalità previste dal decreto citato. 12. Gli importi delle sanzioni di cui al co. 10 sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, destinati agli interventi di bonifica dei siti di cui all'articolo 252, co. 5, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 253, co. 5, secondo criteri e modalità di ripartizione fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 13. Le sanzioni di cui al presente articolo, conseguenti alla trasmissione o all'annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell'ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo.
--	--

Si precisa, infine, che il Decreto in parola ha previsto una nuova circostanza aggravante ad effetto speciale per i delitti di cui agli articoli 256, 256-bis e 259, quando i fatti sono commessi nell'ambito nell'attività organizzata di una impresa o comunque di una attività organizzata (art. 259-bis DLgs 152/2006).

B.18.8 ANALISI DEI RISCHI

Reati ambientali di impedimento del controllo e di omessa bonifica

Il rischio di reati di impedimento del controllo e di omessa bonifica rappresenta un rischio applicabile alle imprese di costruzioni standard.

Per quanto attiene all'impedimento del controllo tale rischio si può manifestare, ad esempio, durante gli accessi ispettivi ai cantieri da parte delle autorità di controllo, mediante ostacoli intenzionali alla verifica documentale o materiale oppure mediante alterazioni dello stato dei luoghi.

Per quanto attiene all'omessa bonifica tale rischio si può manifestare, ad esempio, in caso di gestione di cantieri su aree contaminate, movimentazione di terre e rocce da scavo contaminate, sversamenti o incidenti di cantiere non sanati, mancata esecuzione degli interventi imposti tramite ordinanze.

Le modifiche apportate dal Decreto Legge 116/2025 convertito con modifiche dalla legge di conversione 147/2025 ai reati di cui agli artt. 452-septies c.p. e 452-terdecies c.p. impattano, quindi, sulla valutazione dei rischi contenuta nel Codice di Comportamento ANCE 2022, senza però modificare la valutazione del livello di rischio inerente (o rischio iniziale).

Reati ambientali connessi al traffico dei rifiuti

Come già precisato nella valutazione dei rischi contenuta nel Codice di Comportamento ANCE 2022, per una impresa di costruzione standard il rischio della commissione reati ambientali connessi al traffico dei rifiuti non è ipotizzabile.

Le imprese di costruzione che svolgessero anche attività di gestione e trasporto rifiuti conto terzi dovrebbero effettuare una analisi dei rischi aggiuntiva con riferimento specifico a questo processo, contemplando anche le nuove fattispecie di reati presupposto introdotte con il Decreto Legge 116/2025 convertito con modifiche dalla legge di conversione 147/2025

Reati ambientali connessi all'abbandono dei rifiuti

Il rischio di reati connessi all'abbandono dei rifiuti, rappresenta un rischio applicabile alle imprese di costruzioni standard.

Le imprese di costruzioni, a causa della natura stessa dei cantieri e dell'elevata produzione di rifiuti, sono tra i soggetti più esposti ai reati di abbandono di rifiuti ora pienamente integrati nel sistema ex DLgs 231/2001.

B.18.9 PROTOCOLLI DI PREVENZIONE SPECIFICI

Reati ambientali di impedimento del controllo e di omessa bonifica

Per quanto riguarda il reato ambientale di impedimento del controllo si ritiene adeguato il Protocollo 01.13 Rapporti con la PPAA., previsto nella Sezione C del Codice di Codice di Comportamento ANCE 2022

Per quanto riguarda il reato ambientale di omessa bonifica, nella Parte Speciale del MOG è opportuno aggiungere il seguente protocollo.

**Protocollo 11.12A Prescrizioni in caso di Ordini di Bonifica, Ripristino o Recupero
<CRITICO>**

Prevenzione reato/i

Art. 25 undecies – Inquinamento

Qualora, nei casi previsti dalla legge o per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, si debba procedere ad una bonifica, ripristino o recupero, la funzione preposta deve:

- attivarsi senza ritardo per predisporre il piano di intervento richiesto;
- individuare tempestivamente le risorse tecniche ed economiche necessarie alla bonifica, garantendo il rispetto dei tempi impartiti dall'autorità;
- garantire il tracciamento e la documentazione di ogni attività di bonifica (verbali, report fotografici, certificazioni di smaltimento);
- segnalare immediatamente alla Direzione eventuali impedimenti all'esecuzione affinché possano essere adottate misure correttive.

Reati ambientali connessi al traffico dei rifiuti

A fronte delle modifiche apportate dal Decreto Legge 116/2025 convertito con modifiche dalla legge di conversione 147/2025 in materia di traffico dei rifiuti, per una impresa di costruzioni standard, sono da ritenere adeguati i protocolli già previsti dal Codice di Comportamento 2022 per i reati ambientali ex art. 25 undecies, salvo quanto precisato per le imprese di costruzione che svolgessero anche attività di gestione e trasporto rifiuti conto terzi.

Reati ambientali connessi all'abbandono dei rifiuti

A fronte delle modifiche apportate dal Decreto Legge 116/2025 convertito con modifiche dalla legge di conversione 147/2025 in materia di abbandono dei rifiuti, per una impresa di costruzioni standard, sono da ritenere adeguati i protocolli già previsti dal Codice di Comportamento 2022 per i reati ambientali ex art. 25 undecies.

B.19 Legge 23 settembre 2025 , n. 132 - Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale

B.19.1 *LE MODIFICHE AL DLGS 231/2001*

La Legge 132/2025 assegna delega al Governo affinché dia “precisazione dei criteri di imputazione della responsabilità penale delle persone fisiche e amministrativa degli enti per gli illeciti inerenti a sistemi di Intelligenza Artificiale, che tenga conto del livello effettivo di controllo dei sistemi predetti da parte dell’agente”.

La Legge 132/2025 non apporta modifiche dirette al DLgs 231/2001 in quanto non inserisce nuovi reati presupposto, non esclude alcun reato presupposto esistente e non modifica il regime delle sanzioni applicabili.

Le modifiche al DLgs 231/2001 sono di natura indiretta, attraverso la previsione di una specifica aggravante - commissione mediante l’impiego di sistemi di Intelligenza Artificiale – per i seguenti reati presupposto:

- Aggiotaggio (art. 2637 cc), richiamato dall’art. 25-ter ex DLgs 231/2001
- Manipolazione del mercato (art. 185 ex DLgs 58/1998), richiamato dall’art. 25-sexies ex DLgs 231/2001
- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, L. n. 633/1941 comma 1 lett. a-bis), richiamato dall’art. 25-novies ex DLgs 231/2001

B.19.2 *LE MODIFICHE AI REATI PRESUPPOSTO*

Le modifiche apportate dall’art. 26, comma 2, ex DLgs 132/2025 ai reati presupposto sono riportate nella tabella seguente.

Testo superato	Testo vigente
Art. 2637 – Aggiotaggio Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull’affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.	Art. 2637 – Aggiotaggio Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull’affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La pena è della reclusione da due a sette anni se il fatto è commesso mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale
Art. 185 ex DLgs 58/1998 - Manipolazione del mercato 1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni. 1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate	Art. 185 ex DLgs 58/1998 - Manipolazione del mercato 1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni. La pena è della reclusione da due a sette anni e della multa da euro venticinquemila a euro sei milioni se il fatto è commesso mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale.

Testo superato	Testo vigente
per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014. 2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.	1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014. 2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.
Art. 171, L. n. 633/1941 comma 1 lett. a-bis - Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana; a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico; c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge; d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare; e) (soppresso) f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati. 1-bis. Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato. La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra	Art. 171, L. n. 633/1941 comma 1 lett. a-bis - Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana; a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; a-ter) riproduce o estrae testo o dati da opere o altri materiali disponibili in rete o in banche di dati in violazione degli articoli 70-ter e 70-quater, anche attraverso sistemi di intelligenza artificiale; b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico; c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge; d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare; e) (soppresso) f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati. 1-bis. Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato. La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla

Testo superato	Testo vigente
modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.	pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

B.19.3 *ANALISI DEI RISCHI*

Reato di agiotaggio e manipolazione del mercato

Il reato di agiotaggio non appare, per sua natura, ipotizzabile per una impresa di costruzione standard, che non è quotata in borsa e non opera con titoli quotati in mercati regolamentati. Ne segue che anche modifiche apportate al reato dalla Legge 132/2025 non risultano rilevanti per una impresa di costruzioni standard.

Reato di manipolazione del mercato

Come già precisato nella valutazione dei rischi contenuta nel Codice di Comportamento ANCE 2022, i reati di abuso di mercato non sono "tipici" dell'impresa di costruzione standard, anche se possono essere commessi da un'impresa associata ANCE che sia una società emittente di strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione e/o detenga partecipazioni rilevanti in tali società quotate o sia un investitore molto attivo sui mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione; per estensione, alcune forme di abuso di mercato potrebbero essere commesse da un'impresa associata ANCE controllata da tali società quotate e/o detentrici di partecipazioni rilevanti in tali società quotate o investitore molto attivo sui mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.

Per quanto attiene a questa tipologia di reati presupposto (reati ex art. 25-sexies DLgs 231/2001) il Codice di Comportamento ANCE rinvia esplicitamente all'analisi dei rischi e ai protocolli di prevenzione contenuti nella corrispondente sezione "Abusi di mercato" delle Linee Guida 231 (rev. giugno 2021) emesse da Confindustria, associazione alla quale ANCE aderisce.

Per quanto attiene, più in specifico, all'aggravante "dell'impiego di sistemi di intelligenza artificiale" introdotta dalla Legge 132/2025, si rimanda alle considerazioni riportate alla Sezione C, paragrafo C.2.

Reato di Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa

Come già precisato nella valutazione dei rischi contenuta nel Codice di Comportamento ANCE 2022, i delitti in materia di violazione del diritto d'autore in linea generale non sono "tipici" del settore costruzioni, e soprattutto dell'impresa di costruzione standard. Fanno potenzialmente eccezione i delitti ex art 171 bis della Legge 633/1941, relativi alla violazione del diritto d'autore relativo a programmi per elaboratore (software) proprietari utilizzati dall'impresa nel quadro della propria attività imprenditoriale.

Per quanto attiene, più in specifico, all'aggravante "dell'impiego di sistemi di intelligenza artificiale" introdotta dalla Legge 132/2025, si rimanda alle considerazioni riportate alla Sezione C, paragrafo C.2.

B.19.4 ***PROTOCOLLI DI PREVENZIONE SPECIFICI***

Nessun protocollo di prevenzione specifico appare necessario.

Si rimanda alle considerazioni riportate alla Sezione C, paragrafo C.2, per quanto riguarda l'integrazione del Codice Etico e l'adozione di uno specifico Regolamento interno per l'utilizzo dell'IA.

B.20 Decreto Legislativo 30 dicembre 2025, n. 211 - "Attuazione della Direttiva 2024/1226/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673".

B.20.1 *LE MODIFICHE AL DLGS 231/2001*

Il DLgs 211/2025 definisce reati e sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione¹⁵, al fine di garantirne – attraverso sanzioni penali e non penali efficaci, proporzionate e dissuasive – l'applicazione effettiva e conseguire un elevato livello di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia

L'art. 6 del Decreto in parola apporta modifiche dirette al DLgs 231/2001 mediante l'introduzione dell'art. 25-octies.2 che estende il catalogo dei reati presupposto, includendo i seguenti illeciti:

- art. 275-bis c.p. - Violazione delle misure restrittive dell'Unione Europea
- art. 275-ter c.p. - Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione Europea
- art. 275-quater c.p. - Violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività
- art. 12, comma 1-bis, DLgs 286/1998 - Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina

Il Decreto 211/2025 introduce, altresì, una revisione alla disciplina generale in materia di sanzioni applicabili agli enti, mediante:

- la previsione di un nuovo meccanismo di calcolo della sanzione pecuniaria (art. 10, comma 3 -bis ex DLgs 231/2001)
- un inasprimento dei termini di durata per le misure interdittive (art. 13, comma 2 ex DLgs 231/2001)

Si segnala, infine, l'art. 7 del Decreto in parola estende la tutela del whistleblowing ai soggetti che segnalano violazioni delle misure restrittive dell'Unione Europea.

Si riporta di seguito il testo dell'art. 25-octies.2

Art. 25-octies.2 - Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale contro la politica estera e la sicurezza comune dell'Unione europea, si applicano:

¹⁵ Ai fini della direttiva e della normativa nazionale di attuazione, per misure restrittive dell'Unione si intendono quelle misure – tra cui, il congelamento di fondi e risorse economiche, i divieti di ingresso o transito nel territorio di uno Stato membro, le misure economiche e finanziarie settoriali e gli embarghi sulle armi – adottate dall'Unione sulla base dell'articolo 29 del Trattato sull'Unione Europea (TUE) o dell'articolo 215 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e dalla stessa stabilite per la promozione degli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune (PESC)

a) per la violazione degli articoli 275-bis, primo, secondo, e quinto comma, e 275-quater, primo comma, del codice penale, nonché dell'articolo 12, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la sanzione pecuniaria della percentuale dall'1 per cento al 5 per cento del fatturato globale dell'ente nell'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, nell'esercizio finanziario precedente l'applicazione della sanzione pecuniaria;

b) per la violazione dell'articolo 275-ter, primo e secondo comma, del codice penale, la sanzione pecuniaria della percentuale dallo 0,5 per cento all'1 per cento del fatturato globale dell'ente nell'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, nell'esercizio finanziario precedente l'applicazione della sanzione pecuniaria.

2. Quando non è possibile stabilire il fatturato globale annuo dell'ente, si applica all'ente, rispettivamente, la sanzione pecuniaria da euro 3 milioni a euro 40 milioni in relazione ai reati di cui agli articoli 275-bis, primo, secondo, e quinto comma, e 275-quater, primo comma del codice penale, e al reato di cui all'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e la sanzione pecuniaria da euro 1 milione sino a euro 8 milioni in relazione ai reati di cui all'articolo 275-ter, primo e secondo comma, del codice penale.

3. Nei casi di condanna per uno dei reati di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 per una durata non inferiore a due anni e non superiore a sei anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a un anno e non superiore a tre anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

4. In caso di reiterazione degli illeciti di cui al comma 1, lettere a) e b), le sanzioni pecuniarie ivi previste sono aumentate di un terzo.

Per completezza si riportano nella tabella seguente anche le modifiche apportate dal DLgs in parola agli artt. 10 e 13 del DLgs 231/2001.

Testo superato	Testo vigente
Art. 10 DLgs 231/2001 – Sanzione amministrativa pecuniaria 1. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria. 2. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille. 3. L'importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila ad un massimo di lire tre milioni. 4. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.	Art. 10 DLgs 231/2001 – Sanzione amministrativa pecuniaria 1. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria. 2. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille. 3. Salvo quanto previsto dal comma 3-bis , l'importo, di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila ad un massimo di lire tre milioni. 3-bis. Nei casi previsti dalla legge, la sanzione pecuniaria è determinata in relazione alla specifica percentuale, indicata per ciascun illecito, del fatturato globale totale dell'ente relativo all'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, all'esercizio finanziario precedente l'applicazione della sanzione pecuniaria. Quando non è possibile accertare il fatturato globale totale dell'ente, la sanzione pecuniaria è applicata nell'importo determinato in relazione a ciascun illecito. 4. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.
Art. 13 DLgs 231/2001 – Sanzioni interdittive 1. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai	Art. 13 DLgs 231/2001 – Sanzioni interdittive 1. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati

Testo superato	Testo vigente
reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; b) in caso di reiterazione degli illeciti. 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni. 3. Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1.	per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; b) in caso di reiterazione degli illeciti. 2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 25, comma 5 e 25-octies.2, comma 3 , le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni. 3. Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1.

B.20.2 **NUOVI REATI PRESUPPOSTO**

I nuovi reati presupposto introdotti dalla Legge 211/2025 sono i seguenti:

CODICE PENALE LIBRO SECONDO - TITOLO I - DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO
CAPO I BIS - DELITTI CONTRO LA POLITICA ESTERA E LA SICUREZZA COMUNE DELL'UNIONE EUROPEA

Art. 275-bis c.p. - Violazione delle misure restrittive dell'Unione europea

1. È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 25.000 a euro 250.000 chiunque, in violazione di un divieto, di un obbligo o di una restrizione imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea o da disposizioni di legge nazionale che attuano una misura restrittiva dell'Unione europea:

- mette direttamente o indirettamente a disposizione di una persona, entità, organismo o gruppo designati, o stanZIA a vantaggio dei medesimi fondi o risorse economiche;
- omette di adottare misure di congelamento su fondi o risorse economiche appartenenti a una persona, a una entità, a un organismo o gruppo designati, o da questi posseduti, detenuti o controllati;
- conclude a qualsiasi titolo operazioni economiche, commerciali o finanziarie, ivi compresi l'affidamento o la prosecuzione dell'esecuzione di contratti di appalto pubblico o di concessione, con uno Stato terzo o con suoi organismi o con entità od organismi direttamente posseduti o controllati dal medesimo Stato terzo o dai suoi organismi;
- importa, esporta, commercia, vende, acquista, trasferisce, fa transitare, trasporta beni, anche in forma intangibile, ovvero presta servizi di intermediazione, di assistenza tecnica o altri servizi concernenti i medesimi beni;
- presta servizi di qualsiasi natura, ivi compresi servizi finanziari, o svolge operazioni finanziarie.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. La stessa pena di cui al primo comma, si applica a chiunque elude l'esecuzione di una misura restrittiva dell'Unione europea mediante:

- l'utilizzo, il trasferimento a terzi o la cessione in altro modo di fondi o di risorse economiche oggetto di congelamento direttamente o indirettamente posseduti, detenuti o controllati da una persona, entità, organismo o gruppo designati;

b) la presentazione o l'utilizzo di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere allo scopo di ostacolare l'identificazione del titolare effettivo o beneficiario finale di fondi o di risorse economiche da sottoporre a congelamento.

(...)

5. Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di operazioni compiute senza la relativa autorizzazione, o con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false.

Art. 275-ter c.p. - Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 15.000 a euro 50.000 la persona designata o il legale rappresentante dell'entità od organismo designati, che, in violazione di uno specifico obbligo imposto da una misura restrittiva dell'Unione europea o da una disposizione di legge nazionale che attua una misura restrittiva dell'Unione europea, omette di segnalare alle autorità amministrative competenti i fondi o le risorse economiche su cui, nel territorio dello Stato, esercita il diritto di proprietà o il controllo o di cui ha, nel territorio dello Stato, il possesso o la detenzione.

2. La stessa pena di cui al primo comma si applica a chiunque, in violazione dell'obbligo imposto da una misura restrittiva dell'Unione europea o da una disposizione di legge nazionale che attua una misura restrittiva dell'Unione europea, omette di fornire alle autorità amministrative competenti informazioni, di cui è a conoscenza per ragione del proprio ufficio o della propria professione, riguardanti fondi o risorse economiche presenti nel territorio dello Stato che appartengono a persone, entità o organismi o gruppi designati o sono da questi possedute o detenute o controllate. (...)

Art. 275-quater c.p. - Violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività

1. Chiunque effettua operazioni o presta servizi o comunque svolge attività in difformità dagli obblighi prescritti nella autorizzazione rilasciata dall'autorità competente, quando tale autorizzazione è prescritta da una misura restrittiva dell'Unione europea, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 25.000 a euro 150.000. (...)

DLGS 286/1998 - TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELL'IMMIGRAZIONE E NORME SULLA CONDIZIONE DELLO STRANIERO

Art. 12, comma 1-bis - Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina

[1. Chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o in qualunque modo effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, quando il trasporto o l'ingresso sono attuati con modalità tali da esporre le persone a pericolo per la loro vita o per la loro incolumità o sottoponendole a trattamento inumano o degradante, è punito con la reclusione da venti a trenta anni se dal fatto deriva, quale conseguenza non voluta, la morte di più persone. La stessa pena si applica se dal fatto derivano la morte di una o più persone e lesioni gravi o gravissime a una o più persone].

1-bis Se i fatti di cui al comma 1 sono commessi in violazione di un divieto, di un obbligo o di una restrizione imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea, ovvero da disposizioni di legge nazionale che attuano una misura restrittiva dell'Unione europea, consentendo o comunque agevolando l'ingresso nel territorio dello Stato di persone fisiche designate, la pena è aumentata. (...)

B.20.3 *ANALISI DEI RISCHI*

I reati introdotti dalla Legge 211/2025 rappresentano un rischio non applicabile per una impresa di costruzione, non essendo in alcun modo ricollegabile alle attività e ai processi tipici del settore.

B.20.4 *PROTOCOLLI DI PREVENZIONE SPECIFICI*

Nessun protocollo di prevenzione specifico appare necessario.

A seguito dell'estensione della tutela del whistleblowing ai soggetti che segnalano violazioni delle misure restrittive dell'Unione Europea, è opportuno che l'impresa analizzi la necessità di rivedere la procedura per la gestione delle segnalazioni richiamata nella Parte Generale del MOG (come modificato in base alla DLgs n 24 del 2023 – vedi punto B.2 di questo documento).

C. ALTRE MODIFICHE LEGISLATIVE

Di seguito vengono riportate modifiche legislative che pur non modificando il DLgs 8 giugno 2001, n. 231 o gli articoli delle leggi in esso richiamati devono essere tenuti in considerazione nella definizione dei Modelli per le imprese che operano nel settore delle costruzioni.

C.1 DLgs 18 settembre 2024, n. 132 - Regolamento relativo all'individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.

C.1.1 *LA PATENTE A CREDITI NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI E IL MOG 231*

A partire dal 01/10/2024 è entrato in vigore l'obbligo di richiesta della patente a crediti, il documento digitale rilasciato telematicamente dall'INL – Ispettorato Nazionale del Lavoro, che a decorrere da tale data consente lo svolgimento dell'attività lavorativa da parte di imprese e lavoratori autonomi in cantieri temporanei o mobili.

Tale adempimento è previsto dall'art. 27 del DLgs n. 81 del 9 aprile 2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro), introdotto interamente dall'art. 29, comma 19, del Decreto Legge n. 19 del 2 marzo 2024 (Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza), con lo scopo di rafforzare l'attività di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

La nuova disciplina è contenuta, oltre che nella citata disposizione, anche nel Decreto Ministeriale n. 132 del 18 settembre 2024 (Regolamento relativo all'individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili), a cui sono seguite le istruzioni operative fornite dall'INL nella circolare n. 4 del 23 settembre 2024 e le indicazioni di cui alla nota n. 9326 del 9 dicembre 2024..

Il provvedimento prevede che, le imprese e i lavoratori autonomi, per poter operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), del DLgs n. 81 del 9 aprile 2008, sono tenuti al possesso della nuova "patente a crediti digitale" che prevede di default 30 crediti iniziali, che sarà rilasciata dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Sono esclusi dal possesso della patente a crediti coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ingegneri, geometri, architetti, ecc), e le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III a prescindere dalla categoria di appartenenza.

La patente, rilasciata in formato digitale, potrà essere soggetta a:

- sospensione;
- revoca;
- incremento o decurtazione dei crediti.

L'adozione di un Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all'articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, asseverato da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, secondo la norma UNI 11751-1 "Adozione ed efficace attuazione dei

modelli di organizzazione e gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (MOG-SSL) - Parte 1: Modalità di asseverazione nel settore delle costruzioni edili o di ingegneria civile”, consentirà di ottenere 4 crediti aggiuntivi sulla patente.

C.1.2 ANALISI DEGLI IMPATTI SUL MOG 231

La nuova disciplina della patente a crediti non impatta direttamente sulla disciplina della responsabilità amministrativa ex DLgs 231/2001 in quanto non inserisce nuovi reati presupposto, non esclude alcun reato presupposto esistente e non modifica il regime delle sanzioni applicabili.

Nondimeno, come previsto dal Decreto Ministeriale 132/2024, le imprese che abbiano già adottato un MOG 231 potranno ottenere un incremento di 4 crediti qualora la parte relativa alla Salute e Sicurezza sul Lavoro del Modello 231 sia asseverata secondo la norma UNI 11751-1.

Il sistema di attribuzioni di crediti ulteriori previsti dal Decreto in parola rafforza, quindi, l'importanza che può assumere il MOG 231 in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori in quanto le imprese che si dotano di un Modello 231 potranno beneficiare con più facilità di un incremento o del mantenimento di crediti della patente, riuscendo a garantire contestualmente conformità normativa e riduzione dei rischi connessi a eventuali sanzioni.

Le implicazioni pratiche non riguardano solo le imprese esecutrici, ma anche i committenti e i responsabili dei lavori.

L'art. 90, comma 9 lett. b-bis), del DLgs n. 81/2008, come novellato dallo stesso D.L. n. 19/2024, prevede che il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo, verifichi il possesso della patente o del documento equivalente (per le imprese straniere) nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente, dell'attestazione di qualificazione SOA. L'omissione di tali controlli può comportare sanzioni amministrative che trovano applicazione quando la mancanza riguarda le imprese esecutrici, sia nei casi in cui coinvolga i subappaltatori.

Ne risulta quindi la necessità di integrare la Parte Speciale del MOG 231 mediante la previsione di protocolli, per le imprese esecutrici, diretti a monitorare il possesso ed il mantenimento dei requisiti richiesti per la patente a crediti e, per gli appaltatori, diretti a rafforzare i criteri di qualifica e monitoraggio dei fornitori.

C.1.3 PROTOCOLLI DI PREVENZIONE SPECIFICI

Nella Parte Speciale del MOG è opportuno integrare i seguenti protocolli come segue:

Protocollo Cod: 02.05 [P] - Valutazione della capacità di operare in sicurezza [ANCE]
<CRITICO>

Prevenzione reato/i

Art. 25-septies - Sicurezza sul lavoro

La funzione preposta alla valutazione e qualificazione dei fornitori decide l'inserimento del fornitore nell'Albo Fornitori Qualificati, ovvero il suo utilizzo, accertando la sua capacità di operare nel rispetto dei requisiti di sicurezza e di salute sul lavoro, sulla base anche della esistenza di un sistema gestionale per la sicurezza e/o degli indicatori di incidentalità dichiarati dallo stesso fornitore, ferma restando la verifica del possesso della patente o del documento equivalente ovvero, dell'attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III.

Protocollo Cod: 02.17 [P] - Altre clausole risolutive espresse [ANCE]

<CRITICO>

Prevenzione reato/i

Art. 25-quinquies - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Art. 25-septies - Sicurezza sul lavoro

Art. 25-undecies - Inquinamento

La funzione preposta inserisce nel contratto di subappalto di lavori, forniture e servizi clausole risolutive espresse per le ipotesi di:

- violazione del codice etico
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
- mancato rispetto degli impegni assunti in tema di correttezza nella gestione ambientale
- mancato rispetto degli obblighi assunti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché:
 - revoca della patente a crediti ai sensi del comma 4, art. 27, d.lgs. n. 81/2008;
 - discesa del punteggio della patente a crediti al di sotto della soglia di 15 crediti, salvo il completamento dell'attività oggetto del presente contratto ai sensi del comma 10, art. 27, d.lgs. n. 81/2008;
 - sospensione della patente a crediti in via cautelare ai sensi del comma 8, art. 27, d.lgs. n. 81/2008.

Nella Parte Speciale del MOG è opportuno aggiungere il seguente protocollo.

Protocollo Cod: 10.13A [P] – Gestione della Patente a crediti (per imprese che non siano in possesso di una attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III

<CRITICO>

Prevenzione reato/i

Art. 25-septies - Sicurezza sul lavoro

Il Datore di Lavoro, in caso di decurtazione del punteggio della patente a crediti deve adottare tutte le azioni per il recupero dello stesso.

C.2 Legge 132 del 23 settembre 2025. “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale”

C.2.1 *L'UTILIZZO DELLA INTELLIGENZA ARTIFICIALE NELLE IMPRESE*

Dal 2022 l'uso di modelli di intelligenza artificiale generativa è sempre più diffuso anche da parte di singoli lavoratori.

È importante che ogni azienda sia consapevole che l'uso di questi strumenti offre opportunità significative per migliorare l'efficienza e l'innovazione, ma comporta anche rischi in termini di protezione dei dati, sicurezza delle informazioni e responsabilità etica. L'adozione dell'IA non è meramente una questione tecnologica; essa implica un cambiamento profondo che investe i processi aziendali, le competenze del personale e la cultura organizzativa. Tale trasformazione deve essere guidata in modo controllato, etico e responsabile, per massimizzare i benefici minimizzando al contempo i rischi associati.

Pertanto, è opportuno che ogni azienda si doti di un Regolamento interno per disciplinare l'uso dell'IA da parte di dipendenti, collaboratori e fornitori a tutela dell'Ente e degli stakeholder.

L'implementazione di questo Regolamento consentirà non solo di adempiere agli obblighi normativi, ma anche di cogliere le opportunità offerte dall'IA per migliorare l'efficienza, la competitività e la sostenibilità.

Il Regolamento dovrà basarsi, come l'AI Act della Comunità Europea, sulla valutazione del rischio nello specifico utilizzo della IA. Questo impone che ogni utente valuti preventivamente il rischio connesso all'uso che intende fare dell'IA.

Sarà necessario un impegno costante da parte dell'Alta Direzione e di tutte le funzioni aziendali per l'efficace attuazione del Regolamento, il monitoraggio continuo e l'aggiornamento periodico, trasformando la compliance in una leva strategica per la crescita e l'affidabilità aziendale.

Il Regolamento deve prevedere almeno queste disposizioni per tutti coloro che collaborano con l'azienda:

- Non inserire dati personali o informazioni riservate in sistemi di IA pubblici non controllati dalla Società.
- Verificare con senso critico e competenza professionale i contenuti generati o i suggerimenti forniti da sistemi di IA prima di utilizzarli o diffonderli.
- Indicare l'origine degli output generati da IA in documenti, presentazioni, comunicazioni (sia interne che esterne) o altri materiali di lavoro, specialmente se l'output costituisce una parte significativa del contenuto o se la trasparenza è richiesta dal contesto o da specifiche normative.
- Assicurarsi di non violare diritti d'autore, brevetti, marchi o altri diritti di proprietà intellettuale quando viene utilizzata la IA per creare testi, immagini o altri contenuti; il risultato deve essere sufficientemente originale e non una mera riproduzione o un plagio di materiale protetto da copyright.
- Non utilizzare l'IA per aggirare leggi sul copyright (es. chiedendo la riproduzione di opere protette).
- Prestare attenzione ai bias e alle possibili discriminazioni insite nei modelli di IA. Non devono essere utilizzati o diffusi contenuti generati dall'IA che risultino offensivi, discriminatori o contrari ai valori etici della Società
- Dare immediata comunicazione ai referenti interni competenti nel caso in cui un riscontri problemi, incidenti informatici o violazioni di sicurezza correlati all'uso di un sistema di IA (ad es. accesso non autorizzato a dati, esposizione indebita di informazioni riservate, malfunzionamenti con effetti dannosi, output manifestamente anomali o illegali).

L'azienda può valutare di consentire l'utilizzo dei canali predisposti per garantire l'identità del segnalante (Whistleblowing) per effettuare segnalazioni di problematiche relative all'utilizzo di sistemi di IA. Prevedendo che nessuna ritorsione o discriminazione verrà attuata nei confronti di chi segnala in buona fede indici o violazioni del Regolamento sull'utilizzo dell'IA.

Eventuali misure disciplinari saranno rivolte esclusivamente ai responsabili delle violazioni, non ai segnalanti. Anzi, segnalare tempestivamente un incidente o un errore potrà essere considerato indice di collaborazione e attenuante nella valutazione di eventuali mancanze involontarie.

C.2.2 ANALISI DEGLI IMPATTI SUL MOG 231

È opportuno inserire specifiche disposizioni all'interno del Codice Etico.

A.2.13 Utilizzo di strumenti cosiddetti di "Intelligenza Artificiale"

La Società riconosce l'importanza crescente delle tecnologie di Intelligenza Artificiale, con particolare riferimento a quella Generativa, nei processi lavorativi e gestionali. L'IA offre opportunità significative per migliorare l'efficienza e l'innovazione, ma comporta anche rischi in termini di protezione dei dati, sicurezza delle informazioni e responsabilità etica. La Società promuove un impiego innovativo ma trasparente e lecito degli strumenti di IA come descritto nel Regolamento interno per l'utilizzo dell'IA.

Tutti i collaboratori della Società devono attenersi al Regolamento relativo all'utilizzo di Modelli di IA predisposto dalla Società.

D. PROGETTO SQUADRA 231: AGGIORNAMENTI

D.1 SQuadra 231

In concomitanza con la pubblicazione della revisione 2013 del Codice di Comportamento è stata messa a disposizione delle imprese associate all'ANCE la versione del software SQuadra231 pienamente congruente con la stessa.

Il software viene costantemente aggiornato nelle sue caratteristiche tecniche e nel 2022 è stata rilasciata una versione totalmente compatibile con la revisione 2022 del Codice di Comportamento.

L'attuale versione di SQuadra231 consente all'azienda di fornire all'azienda, in base alla compilazione di un questionario, una prima bozza del Modello di Organizzazione e Gestione già personalizzato e composto da:

- Codice Etico.
- Parte Generale del Modello contenente, fra l'altro:
 - Disposizioni generali
 - Sistema disciplinare
 - Disposizioni per la costituzione dell'Organismo di Vigilanza
 - Modalità di gestione del whistleblowing
 - Descrizione dei Processi
- Parte Speciale del Modello nella quale, per ogni Punto di Controllo previsto dal Codice di Comportamento ANCE, vengono riportate le procedure correlate.

SQuadra231 consente quindi la identificazione le persone che nell'azienda svolgono le diverse funzioni oggetto di procedura e, in una fase successiva, la modifica delle procedure proposte per meglio personalizzarle alla realtà aziendale.

Effetti del presente aggiornamento per i nuovi utenti di SQuadra231

I nuovi utenti di SQuadra231 potranno utilizzare il programma già aggiornato, sia nella Parte Generale e del Codice Etico sia nei Punti di Controllo proposti per la Parte Speciale.

Effetti del presente aggiornamento per gli utenti di SQuadra231 che hanno già emesso il loro Modello.

Per gli utenti che hanno già emesso il Modello, SQuadra231 fornisce un testo (in formato word) con le principali modifiche da apportare alla Parte Generale del MOG (vedi scelta di menu: VARIE / Funzionalità varie: Documenti di supporto: *"a0.ANCE: Aggiornamento Parte Generale MOG (Post 2022)"*).

SQuadra231 fornisce, inoltre, l'elenco dei nuovi Protocolli (vedi scelta di menu: MANUTENZIONI / Personalizza / Linee Guida ANCE 2022: Punti di controllo aggiornati).

Selezionando quelli che si desidera aggiungere al proprio Modello questi verranno aggiunti con anche delle ipotesi di procedure.

Ovviamente l'azienda dovrà controllare le procedure proposte.

Per i protocolli aggiornati, i vecchi protocolli andranno considerati "Non significativi" indicando nelle Note che sono stati sostituiti dai nuovi.

D.2 SQuadra 231 e l'OdV

L'Organismo di Vigilanza (OdV) costituisce, insieme al modello di organizzazione e gestione, il pilastro fondamentale di un sistema di organizzazione societaria che abbia come obiettivo la prevenzione dei reati e il conseguente esonero dalla responsabilità amministrativa da reato ex DLgs 8 giugno 2001, n. 231.

L'OdV, come espressamente riconosciuto all'art. 6, c. 1, lett. b) del DLgs n. 231/2001, si presenta quale *“organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo”*, al quale è stato affidato il compito di *“vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento”*.

In ragione della tipologia dei compiti che è chiamato ad adempiere, l'OdV deve necessariamente presentare talune caratteristiche e soddisfare alcuni requisiti.

In primo luogo, l'Organismo deve operare come soggetto dotato di autonomia e indipendenza nell'esercizio delle sue funzioni. A tal fine deve essergli garantita un'iniziativa di controllo libera da interferenze e condizionamenti, che si accompagni ad una piena libertà di giudizio rispetto ai soggetti controllati.

La funzione di OdV, inoltre, può essere svolta soltanto da figure dotate di adeguata preparazione e professionalità, che siano in grado di svolgere tanto una efficace valutazione *ex ante* del modello di organizzazione e gestione alla luce delle disposizioni legislative, quanto un puntuale scrutinio delle prassi societarie.

A questi requisiti si aggiunge quello della continuità di azione, in base al quale l'Organismo deve efficacemente svolgere la sua attività di controllo fin dalle fasi iniziali di verifica dell'adeguatezza del modello, per poi proseguire nelle attività periodiche, predisponendo un'adeguata struttura organizzativa e curando la documentazione prodotta nel corso delle attività menzionate.

Per offrire una risposta alle difficoltà che le imprese hanno evidenziato in questi anni per dotarsi di un OdV che risponda a tutti questi requisiti, il gruppo di professionisti che hanno partecipato alla predisposizione del Codice di Comportamento Ance¹⁶, mette a disposizione delle imprese, utilizzando funzionalità specifiche di SQuadra231, un servizio in grado di ottimizzare modalità, tempi e costi garantendo l'efficienza della funzione di OdV favorendo, in particolare, il corretto svolgersi del flusso informativo verso l'OdV e dall'OdV verso la Direzione aziendale.

Il servizio propone un sistema articolato in una struttura di supporto centrale, costituita da un *team* di professionisti specializzati, che può efficacemente seguire gli aggiornamenti normativi in materia di responsabilità ex DLgs 231/2001, svolgere attività di elaborazione e interpretazione dei casi problematici e fornire una qualificata consulenza legale e sui sistemi di gestione aziendali. La struttura centrale, inoltre, individua e indica il profilo più idoneo a ricoprire il ruolo di OdV per la singola impresa, assistendo poi il professionista nello svolgimento dei suoi compiti di controllo e vigilanza.

Il sistema integrato costituito dalla struttura di supporto centrale e dal software operativo permette infatti di implementare diversi rilevanti profili dell'attività dell'OdV:

- *controllo e adeguamento del modello di organizzazione e gestione*: la digitalizzazione del modello organizzativo consente all'OdV di operare una verifica immediata dello stesso in caso di novità legislative ovvero in occasione di cambiamenti dell'organizzazione della società, proponendo le opportune

¹⁶ Attraverso la società Il Tiglio srl, sviluppatrice del software SQuadra231, collaborano al servizio l'ing. Dino Bogazzi, l'ing. Giuliano Marullo, il dott. Alberto Rivieri e l'avv. prof. Massimo Ceresa Gastaldo con il suo studio

modifiche; la presenza di una struttura di supporto centrale offre altresì una costante collaborazione rispetto alla verifica degli aggiornamenti normativi; in caso di necessità, e in particolare in presenza di casi problematici, la struttura centrale offre altresì una attività di consulenza altamente professionalizzata che permette all'OdV di qualificare ulteriormente il suo operato;

- *efficienza della comunicazione*: l'OdV ha a disposizione un canale diretto attraverso il quale ricevere in visione i documenti societari che ritenga utili per le sue attività di controllo, vedendo evidentemente facilitati i suoi compiti ispettivi; ugualmente, per i flussi informativi "in uscita" l'organo dirigente ha la possibilità di accedere immediatamente alla verbalizzazione delle attività svolte dall'Organismo, e di apprendere in tempo reale le criticità eventualmente segnalate;
- *continuità dell'azione*: la possibilità di condividere e visionare su un'unica piattaforma digitale l'intera documentazione di interesse per l'attività di vigilanza e controllo consente all'Organismo un *open access* continuativo, che rafforza la conformità al già richiamato requisito della "continuità di azione";
- *economicità e ottimizzazione delle risorse*: la possibilità per l'Organismo di svolgere un importante numero di attività "in remoto", accedendo alla piattaforma del software SQuadra231 esteso (comprese le modalità di monitoraggio illustrate nel capitolo precedente), permette di svolgere un controllo ugualmente effettivo (anzi, maggiormente efficiente rispetto ai sistemi "tradizionali") e tuttavia meno dispendioso in termini di risorse e di tempo; in questo senso effetti positivi si avranno anche sull'onere economico per la società, potendo l'OdV offrire un servizio migliore ad un costo più competitivo.

Una specifica convenzione permette agli associati all'ANCE di accedere al servizio di OdV a condizioni particolarmente vantaggiose, ma possono avere accesso al servizio anche imprese di costruzioni non associate Ance che abbiano adottato come riferimento il Codice di Comportamento ANCE.

D.3 SQuadra - Segnalazioni

Il D.Lgs. 24/2023 prevede che la gestione del canale di segnalazione possa essere affidata a un soggetto esterno, autonomo e con personale specificamente formato.

IL TIGLIO SRL, in base ad un accordo con ANCE, può svolgere il ruolo di Gestore esterno dei Canali per le imprese associate e mette a disposizione, oltre all'utilizzo dell'applicativo SQuadra-Segnalazioni anche:

- una casella postale per le comunicazioni scritte con modalità non informatiche;
- un numero nazionale gratuito per il segnalante (come richiesto dalle Linee Guida ANAC) per raccogliere le segnalazioni orali.

Anche per questi ulteriori canali sono previsti, come richiesto dalle Linee Guida ANAC, strumenti per garantire la riservatezza del segnalante.

IL TIGLIO SRL, che sarà nominato responsabile del trattamento dei dati dal Titolare dell'azienda, garantirà l'avviso di ricezione delle segnalazioni nei tempi previsti dal D.Lgs. 24/2023 e la gestione delle interlocuzioni con il segnalante con la trasmissione, agli incaricati dall'azienda del trattamento delle segnalazioni, delle sole informazioni "minimizzate" (prive dei riferimenti al segnalante e dei dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento della segnalazione).

Anche il Gestore non verrà a conoscenza dell'identità del segnalante che utilizza correttamente i canali a meno che questa non sia necessaria (ad esempio su richiesta

dall'Autorità Giudiziaria) mantenendo traccia di questi accessi e comunicandoli automaticamente anche al segnalante.

In ogni caso, anche qualora IL TIGLIO SRL venisse a conoscenza dell'identità del segnalante (per utilizzo scorretto dei canali o per informazioni erroneamente presenti nella documentazione di corredo alla segnalazione) questa non verrà comunicata all'Ente.

In questo modo l'azienda potrà dimostrare di non essere a conoscenza dell'identità del segnalante e quindi che eventuali atti ritenuti ritorsivi sono certamente motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia.

Le Linee Guida ANAC precisano che: "Laddove il gestore versi in un'ipotesi di conflitto di interessi rispetto ad una specifica segnalazione (in quanto, ad esempio, soggetto segnalato o segnalante), si ritiene che ricorra una delle condizioni per effettuare una segnalazione esterna ad ANAC, non potendo essere assicurato che alla segnalazione sia dato efficace seguito".

IL TIGLIO SRL, in quanto esterno all'azienda, non potrà mai trovarsi in conflitto di interessi evitando così un possibile ricorso al canale presso ANAC.

IL TIGLIO SRL fornirà tutti i documenti necessari per informare sul canale e sui presupposti per effettuare le segnalazioni e tutti i documenti necessari per la conformità della gestione dei dati personali.

IL TIGLIO SRL svolgerà periodici corsi via WEB per la formazione del personale autorizzato dal Titolare al trattamento delle segnalazioni (Art. 4 del D.Lgs. 24/24).



